



TERESA DI MAIO

L'ABOLIZIONE IN CALITRI DEI DIRITTI FEUDALI

L'ABOLIZIONE IN CALITRI DEI DIRITTI FEUDALI

I

Carlo III di Borbone, salito sul trono di Napoli, volendo mettere ordine nell'amministrazione dello Stato e porre fine alle annose questioni, che invelenivano i rapporti fra Università, feudatari e cittadini, ordinò che si compilasse il catasto di tutti i beni senza pretendere di indagare sulla legittimità del possesso. Ogni capofamiglia, sotto la propria responsabilità, era tenuto a denunciare ad una commissione, appositamente nominata dal Decurionato, i propri beni mobili e immobili, i guadagni, le spese, i debiti, le persone di famiglia, i dipendenti, e, grosso modo, il valore dei propri beni immobili. Questa stessa commissione, poi valutava e stabiliva, secondo un proprio criterio, la consistenza dei beni dichiarati, ma non indagava sulla legittimità del possesso. Infatti non si richiedevano documenti di appoggio a garanzia della propria denuncia, perchè sarebbe stato difficile, se non impossibile, esibirli. Per vari secoli lotte serrate fra Università, feudatari e cittadini tese a usurpare e a legittimare le usurpazioni, avevano travagliato lo Stato. Molti feudi erano stati trasformati in «defese», e molti demani in feudi o in proprietà private. Già l'intervento di Ferdinando I d'Aragona nel 1433 colla Magna Charta, affermando la necessità del consenso del re per sancire mutamenti nei demani feudali, aveva voluto porre un freno all'ingordigia della feudalità, ma non aveva raggiunto nessun risultato apprezzabile. Infatti sotto il dominio spagnolo le lotte ripresero con più forza e molti diritti vennero accampati da ogni parte sulla terra e sui cittadini, senza che lo Stato potesse vietarlo. Il catasto onciario, voluto da Carlo III, doveva essere uno strumento in mano allo Stato per bloccare le usurpazioni da qualunque parte venissero, e per garantire ai sudditi una tassazione proporzionata ai propri beni. Oggi noi, consultando questo catasto, possiamo conoscere i possessi demaniali, feudali, ecclesiastici e privati, nonchè il danaro dei cittadini, gli animali, i debiti, le spese, i capitali in commercio, il numero delle famiglie e quello degli abitanti e la loro occupazione.

Nel catasto onciario nell'Università di Calitri, nella parte dell'apprezzo, noi troviamo che nel territorio dell'Università c'erano l'abbazia

di S. Maria in Elice, considerata come corpo religioso e non feudo, come stabilirà poi la Commissione feudale nel 1811, il feudo di Castiglione e quello propriamente detto di Calitri, numerosi corpi religiosi, cappelle laicali e confraternite proprietarie di un vasto patrimonio. Accanto a questi vi erano numerose proprietà private, quasi tutte gravate da decime, undecime da pagarsi all'abate, al principe, a chiese e a cappelle, nonchè all'Università. Poco estesa era la proprietà completamente libera. Non mancava un demanio universale in parte, (molto piccola) ridotto a coltura e fittata a privati cittadini, e in parte a pascolo. I feudi appartenevano tutti alla famiglia Mirelli: quello di S. Maria in Elice a Giambattista Maria Mirelli, abate, che si trovava nello Stato Romano per «impiego di quella corte» (catasto onciario arch. Stato Napoli); quelli di Castiglione e di Calitri al principe Francesco Maria Mirelli, parente dell'abate.

I beni delle chiese, monasteri, cappelle laicali e confraternite erano amministrati per la maggior parte da sacerdoti; un piccolo numero era affidato a privati cittadini possidenti; quasi tutti i curatori ne erano i beneficiari.

II

Nei primi anni del 1800 la situazione della proprietà terriera rimase pressochè immutata fino alla legge del 1806 che, abolendo la feudalità, liberalizzava la terra dalle decime, aumentava le terre demaniali e creava nuovi proprietari col sistema delle quotizzazioni.

I demani costituiti prima del 1806 si chiamarono antichi, quelli acquistati dopo il 1806 nuovi o propriamente «acquistati». Con questo termine si indicano oggi anche quelli statali acquistati dopo il 1866. I nuovi demani comunali ebbero provenienza feudale, quelli statali ecclesiastica in quanto nel 1866 e nel 1867 alcune leggi, abolendo i corpi religiosi a scopo di culto, ne incamerarono i beni affidandoli allo Stato, perchè li restituisse alla libera circolazione. Quelli di provenienza feudale invece, affidati ai comuni, dovevano essere divisi fra i cittadini non abbienti.

Noi in questo lavoro ci occuperemo solamente dei demani di origine feudale.

La feudalità nell'Italia meridionale ebbe carattere particolare in quanto, accanto al feudo, sopravvisse la proprietà privata in grazia del diritto romano che aveva mitigato il carattere barbarico del feudo. Questo era sottoposto agli usi civici in modo che ci fosse una compartecipazione agli utili a favore dei cittadini, *jure servitutis* anche se in misura ridotta. Anche le università mantennero inalterati i

possessi territoriali, anch'essi però non tutti esclusi dal condominio coi cittadini (*jure civitatis*).

La proprietà era così divisa:

beni allodiali, se di libera proprietà dei privati;

beni burgensatici, se di libera proprietà dei baroni;

defese, se, pur essendo feudali, non erano sottoposte agli usi civici;

beni patrimoniali, se di libera proprietà delle università;

demani feudali, se feudi sottoposti agli usi civici;

demani universali, se feudi dell'università sottoposti agli usi civici;

beni ecclesiastici, se appartenenti a chiese, cappelle laicali, confraternite, ecc.

(Marini - Del diritto pubblico del Regno delle due Sicilie - 1848).

Il demanio dunque era la terra feudale o universale sottoposta agli usi civici. Il suo godimento o il suo possesso non poteva essere alienato, perciò era dato all'università il diritto dell'azione reintegrale. Poichè le sue rendite non potevano essere prescritte, la loro riscossione veniva affidata all'università in perpetuo. Di qui le lotte fra università, baroni e proprietari terrieri per affermare o rivendicare i propri diritti.

Dal catasto onciario i beni, non sappiamo se patrimoniali o demaniali dell'università di Calitri erano: una fornace, un forno, alcuni territori dati in enfiteusi, due case, un territorio chiamato Pascone di cui non è detta l'estensione, il diritto di riscuotere le decime su alcuni territori chiamati Cesine, forse antichi demani alienati.

La dominazione francese in Italia nei primi dell'800, oltre ad avere importanti conseguenze politiche, determinò un considerevole cambiamento economico e sociale per alcune leggi, frutto della rivoluzione del 1789, che, mantenute da Napoleone, furono estese ai paesi conquistati. La più importante di queste fu l'abolizione dei diritti feudali.

La legge francese del 1806 con cui Giuseppe Bonaparte abolì la feudalità nell'Italia meridionale ebbe il quadruplice scopo: 1) di liberalizzare la terra affrancandola dal pagamento di decime, undecime e pesi vari; 2) di promuovere le attività artigianali abrogando lo jus proibitivo su forni, mulini, frantoi, macello, ecc. favorendo così indirettamente il commercio; 3) di aumentare il demanio universale con l'incameramento dei beni ex-feudali da parte dell'università; 4) di creare piccoli proprietari con la divisione del demanio fra i cittadini.

A questo scopo fu istituita con i decreti dell'11-1-1807 e del 27-2-1809 la Commissione feudale, che giudicò le controversie sorte fra i comuni e i baroni nella divisione dei feudi. Le decisioni erano prese in base ai titoli d'appoggio che giustificavano il possesso o il diritto. La Commissione seguì alcune direttive come quella di dare piena libertà alle antiche defese o a quelle legalmente costituite dopo la prammatica aragonese (1433), di dividere con l'università i demani universali usurpati o illegalmente alienati.

La divisione dei demani feudali a favore dei comuni, e la divisione di quelli feudali e universali a favore dei cittadini fu affidata ai Consigli d'Intendenza. Questi non ebbero norme sicure, essendo insufficiente la legge del 1806, anche se il decreto dell'8-8-1807 prescrisse che la divisione dei demani feudali con le università doveva essere fatta proporzionalmente agli usi civici, variabile da un quarto a tre quinti a seconda del diritto che la popolazione aveva esercitato nel passato sul demanio feudale. Questo stesso decreto prescrisse inoltre che la quotizzazione doveva essere fatta fra i cittadini con preferenza ai più bisognosi, dietro classificazione dei ruoli di fondiaria e col peso di un annuo canone redimibile al 5%, quale ricompensa per i danni subiti dai cittadini per l'abolizione degli usi civici gravanti sui feudi. Sorsero perciò molte controversie, non facilmente risolvibili, sia per stabilire quali terre dovessero considerarsi feudali, e quale fosse la loro estensione, sia per stabilire il diritto dell'università.

Col decreto del 23-10-1809 si istituirono cinque Commissari ripartitori con i poteri dei Consiglieri d'Intendenza, che dovevano procedere alla divisione dei feudi nelle province secondo le sentenze della Commissione feudale. Ma la loro opera fu molto manchevole, perchè essi non si recarono quasi mai negli ex-feudi, delegarono molte volte gli agenti subalterni che si lasciarono facilmente corrompere.

I commissari ripartitori nel 1811 uscirono di carica e il loro compito fu continuato dai rappresentanti del governo nelle province, riconfermati poi, alla caduta del regno muratiano, dai Borboni dalla legge 10-12-1816 e infine dalla legge italiana 20-4-1865, che però sopprime il contenzioso amministrativo, perchè secondo il diritto pubblico interno napoletano il demanio comunale è imprescrittibile.

Intorno al 1860 la divisione in massa dei beni feudali era quasi del tutto terminata anche se per alcuni comuni l'operazione continuò ancora per qualche tempo. Il lungo tempo impiegato per definire la superficie del demanio dimostra quanto fosse difficile questa operazione e quanti ostacoli si frapponessero alla sua attuazione, poi-

chè oltre agli interessi dei baroni, si opponevano quelli della classe borghese, da identificare, per i comuni meridionali, nei massari di campo, che godevano, più degli altri, degli usi civici mandando a pascolare nelle terre feudali i loro numerosi animali. Essi affittavano interi feudi che a loro volta subaffittavano traendo un lauto guadagno. Non era raro che essi stessi avessero usurpato terre feudali confinanti coi propri beni allodiali. Gli interessi dei massari di campo erano particolarmente ingarbugliati: come cittadini sottoposti al pagamento delle decime erano portati a combattere questi privilegi, come uomini di fiducia del feudatario, di cui molte volte erano essi stessi gli amministratori, erano indotti a lasciare che le cose rimanessero immutate, e molti di essi covavano nel proprio cuore la segreta speranza di essere largamente ricompensati dal barone per la propria fedeltà. Come affittuari di interi feudi non volevano perdere questo beneficio, perchè si pensava che con la nuova situazione il loro contratto sarebbe stato sciolto. Infine essi temevano la quotizzazione che avrebbe fatto diminuire i pascoli e aumentare i salari. L'ambiguità della loro condotta è facilmente rivelabile nei processi accessi dai Comuni già presso la Camera della Sommara e continuati poi presso la Commissione feudale. Nelle carte Winspeare (Arch. Stato Napoli) si trovano documenti molto interessanti a questo riguardo che mettono in luce la condotta, quanto mai contorta, dei massari di campo, che, come amministratori comunali avrebbero dovuto fare gli interessi del comune, ma che invece, a causa del proprio tornaconto, resero difficile il lavoro dei difensori delle università sia presso la R. Camera che presso la Commissione feudale. Nel fascicolo delle carte riguardanti la questione feudale di Calitri ci sono dei documenti che testimoniano quanto abbiamo prima affermato.

L'università di Calitri aveva intrapreso nel 1801 un processo presso la regia Camera della Sommara contro il principe di Teora, feudatario di Calitri, per stabilire la spettanza del bosco di Castiglione, la restituzione di una taverna usurpata dal barone, l'abolizione di alcuni gravami e la restituzione di una parte del feudo di S. Maria in Elice. Il processo, con alterne vicende, si protrasse a lungo e al 1806 la questione non era ancora definita. Gli avvocati dell'Università continuarono la loro opera presso la Commissione feudale fino alla sentenza definitiva. Essi avevano ricevuto di tanto in tanto delle somme in acconto come anticipo per le spese sopportate; ma quando chiesero il compenso definitivo il Comune nicchiò, affermò che la loro opera era stata inutile, poichè tutto era stato risolto dalla Commissione feudale, che l'azione legale non aveva portato

molti frutti al Comune, e che il vantaggio per l'abolizione di alcune prestazioni era di privati cittadini e che quindi questi, e non il Comune, avrebbero dovuto retribuirli. (Istanza del 3-12-1810 del Decurionato all'Intendente del P.U. - carte Winspeare Arch. Stato Napoli).

La richiesta del compenso continuò senza successo. L'avvocato Magliano prese il posto dell'avv. Volpicelli nella difesa del Comune presso la Commissione feudale per il feudo di S. Maria in Elice senza che niente cambiasse.

Il 12-2-1812, contrariamente a quanto aveva affermato il Decurionato, si legge nelle carte Winspeare che le ricerche dell'avv. Magliano erano state importantissime ed avevano agevolato i lavori della Commissione feudale, perciò si invitava a retribuire sia lui che i colleghi in misura maggiore di quella precedentemente indicata dal marchese Puoti.

Intanto cadde il regno muratiano e ritornarono i Borboni e sembrò che tutto sarebbe ritornato come ai tempi antecedenti il dominio francese. Ma la legge del 1816 riconfermò quella del 1811 e le divisioni continuarono. Gli avv. Magliano, Corbi e Volpicelli non erano ancora stati pagati. Essi, fatto passare il periodo di caos proprio della restaurazione, ritornarono alla carica per ottenere il compenso e lanciarono una grave accusa contro i decurioni, ancora più pesante se si pensa al clima di restaurazione e di reazione che incombeva sul Regno. L'avv. Magliano nella presentazione dei documenti allegati alla nota delle spese al Procuratore Generale presso la Commissione provvisoria della Gran Corte dei Conti in data 7-7-1817 così scrisse: « *Il Decurionato di Calitri, la maggior parte composto di Persone aderenti del possessore Principe di Teora, li quali in vece di sostenere li diritti della Patria, avevano cercato sempre di opporsi, ed impedire il prosieguo del giudizio de' gravami, in nome del Comune introdotto nella abolita Regia Camera era stato vietato ai medesimi di intervenire ne' Parlamenti; questi nel discutere la nota delle spese da Raffaele Volpicelli, autore della loro esclusione, erogate, per vendicarsi, cercarono di mettere in campo vari insussistenti ed effimeri dubbi, che restano da' fatti smentiti. Tale verità si rivela in primo dallo stesso atto Decurionale, nel quale disegnano li fondi come soddisfarsi le tasse fatte al Cavaliere Magliano ...* » (Arch. Stato Napoli). I deputati ad lites erano nominati dal Comune in pubblico parlamento. Il Comune aveva nominato i deputati, ma l'avv. Volpicelli, per la loro condotta subdola e per la loro palese opposizione agli interessi del Comune stesso, aveva ottenuto dalla R. Camera di non

farli intervenire nei Parlamenti. E di qui la vendetta del decurionato nel negare il compenso agli avvocati.

Gli interessi dei massari di campo erano fortemente danneggiati dalla legge del 1806, che, ordinando la quotizzazione del demanio, diminuiva i pascoli, in quanto le terre assegnate sarebbero state dissodate. I massari non possedevano terreni a pascolo pur possedendo grossi armenti e greggi. I loro animali vivevano nei feudi e nel demanio universale col sistema della fida. Quanto prima abbiamo affermato è rivelato dalla lettura del catasto onciario in cui sia i privati cittadini che le stesse chiese e cappelle laicali non denunziarono nemmeno un moggio di pascolo mentre possedevano un cospicuo patrimonio, zootecnico. Ad esempio: la Cappella del Rosario, eretta entro la Chiesa madre, possedeva 111 buoi e 1400 pecore e 90 capre, il rev. Antonio Vitamore Cioglia 23 buoi e 300 pecore, Antonio Russo 11 buoi e 180 pecore; Donato Fastiggi 96 buoi e 400 pecore; Giovanni Tornillo 65 buoi e 200 pecore; Giambattista Berrilli 132 buoi e 856 pecore; Donato Tozzolo 73 buoi 400 pecore. I soli cittadini bonatenenti possedevano complessivamente 745 buoi, 4242 ovini e non possedevano nemmeno un moggio di pascolo se consideriamo i 25 moggi di « valanghe », denunziate dal sig. Rinaldi non adatti a pascolo. A questi bisogna aggiungere il patrimonio zootecnico delle chiese e cappelle ammontante a 487 capi di bovini e 1906 capi ovini, anche queste prive di pascoli. Senza parlare degli animali di tutti gli altri cittadini anch'essi molto numerosi. La situazione in quel tempo non era gran che mutata. Gli interessi perciò della classe più abbiente del paese, che aveva in mano i beni delle confraternite, chiese e cappelle laicali, prima della legge del 1809 come rettori o curatori beneficiari, e dopo la legge del 1809, che trasformava le cappelle laicali e confraternite in Opere Pie affidandole a persone indicate dal Decurionato, come rappresentanti del Comune, erano di mantenere integri i pascoli ed opporsi alle quotizzazioni. Infatti essi, dopo la divisione in massa dei feudi, avevano immediatamente divulgato false notizie per impedire che si potesse procedere alla distribuzione delle terre ai poveri. Andavano dicendo che era necessaria una grossa somma per stipulare lo strumento, che dissodare i terreni era dannoso perchè antieconomico, che era meglio dedicarsi alla pastorizia che all'agricoltura. I contadini, ignoranti e facilmente ingannabili, diedero ascolto alle voci, rese autorevoli dal prestigio delle persone che le andavano spargendo. Invano l'agente demaniale invitò la popolazione a dare il proprio nome per il sorteggio delle quote. Nessuno si presentò. Si determinò una situazione quanto mai strana

che fu sbloccata solamente con l'intervento diretto del Consigliere d'Intendenza Cassitto, che emanò addirittura un proclama con cui cercò di convincere la popolazione a presentarsi per la quotizzazione assicurando che niente avrebbe dovuto pagare, e minacciando che egli avrebbe concesso le quote del demanio di Calitri ai poveri dei paesi vicini « Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie Principe e grande ammiraglio di Francia. Federigo Cassitti Consigliere Aggiunto nell'Intendenza di P.C. e Delegato per la divisione de' Demani nel P.U.

Ai cittadini indigenti di Calitri

La legge savia ed indulgente, la clemenza del Re chiamano voi al beneficio della Ripartizione de' Demani. Un malinteso vi fa odiare questa misura, che dovrà portare un sollievo sicuro alla vostra indigenza. Una diceria mal fondata vi ha fatto apprendere che dovete pagare del denaro per ottenere le quote; che debba stipularsi l'Istrumento costoso, e pel quale dovrete anticipare delle somme ad oggetto di Registro, e di stipula; che lo stato attuale d'incoltivazione de' vostri demani è preferibile a quello della dissodazione de' terreni. Compatisco la vostra ripugnanza; ma vo a superarla devo abbattere le false supposizioni in cui siete. Il mio carattere sincero è conosciuto in questa Provincia, e voi dovete credere a me che vi parlo col cuore sulle labbra. Per ottenere le quote niente dovete pagare. Fin la stipula dell' Istrumento non è più necessaria, bastando per completare la Ripartizione la più numerosa un foglio di carta bollata di sei grana e mezzo in cui si scriva l'ordinanza, e grani trentotto di registro per tutto il disimpegno. Queste inettissime spese vanno a carico della Comune, ed i quotisti non devono essere molestati neppure per un soldo.

Quanto è preferibile l'uomo alla bestia, tanto è preferibile l'Agricoltura alla Pastorizia; Che gode la cittadinanza di Calitri se numerosi armenti di pochi particolari pascolano i suoi vasti Demani? Per l'opposto duecento ventisei famiglie, che prenderanno le quote non diventeranno meno bisognose impiegando le loro braccia a dissodarle?

Io vi invito a presentare le offerte nell'elasso di otto giorni. Se proseguirete a negarvi chiamerò i poveri delle vicine Comuni a godere di ciò che per dritto a voi si appartiene.

Il Parroco di Calitri leggerà dall'altare il presente proclama, e ne spegherà il contenuto ai suoi Figliani, e dell'adempimento me ne darà conto per iscritto. Bonito 16 maggio 1811 Federigo Cassitto.

Si è pubblicato dall'altare nel dì 19 Maggio 1811 Niccolò Berrilli Arciprete Curato». (Arch. Stato Avellino)

Immediatamente i cittadini poveri si presentarono numerosi allo invito.

Vistosi sfuggire questa possibilità, e quando già era stata sorteggiata una gran quantità di quote, i massari di campo produssero una domanda di sospensione della divisione delle terre ex-feudali. Noi leggiamo « novembre 1811 - Il Sindaco e i Decurioni di Calitri in P.U. domandano che si ordini, che la porzione delle defese denominate Tofiello spettata al detto Comune di Calitri rimanga per uso di pascolo, e non soggetta a quotizzazione, essendo le terre estese, e questa una picciolissima parte dei demanì, essendo tale il bisogno di quel Comune » (Carte Winspeare - Arch. Stato Napoli).

La situazione era andata sempre più peggiorando tanto che in una memoria del settembre 1816 nelle carte Winspeare è scritto che: «...in nome dei cittadini di Calitri si espone, che dall'abate di S. Maria in Elice D. Michele Mirelli si vuole dissodare una defesa di sua proprietà che per una parte ora è adatta al pascolo. Da ciò si reputa grave danno ai coloni dei fondi limitrofi, perchè non avendo dove pascolare i loro armenti si chiedono gli ordini di inibirsi tale dissodamento ». E ancora il 5-2-1820 l'Intendente del P.U. mandò al Segretario di Stato, Ministro degli Affari Interni una nota delle suddivisioni dei demanì in cui noi leggiamo: «... Vi sono fondi detti Cesine sparse in picciole porzioni al numero di 33 e che formano moggia 290. Il Decurionato domanda di rimanersi indivise, perchè sterili, ed anche sul motivo, che nella prima suddivisione non si vollero accettare. Più vi esistono due altri fondi, il primo denominato Pascone di tomola 46 e l'altro Tufiello di tomola 460. Su di essi reclamasi la rettifica della suddivisione per essersi violata la legge, ed assegnati i terreni ai proprietari. *Il Decurionato sarebbe nel voto di lasciarli a pascolo.* Tanto per questo affare quanto per l'altro delle Cesine è stato commissionato il Consigliere distrettuale sig. Malleone, onde verificare se può aver luogo il progetto a termine della legge avendo però sempre riguardo ad un'ordinanza di già emessa sul contenuto della quale non può rinvenirsi a meno di superiori autorizzazioni ». (carte Winspeare - Arch. Stato Napoli). Questo documento ribadisce ancora una volta il desiderio del Decurionato, che era formato dai massari di campo, di sospendere le quotizzazioni lasciando il demanio a pascolo. Altre istanze anche in tempi successivi, nel 1819 e nel 1820 furono fatte per ottenere la stessa cosa.

Questi contrasti suscitarono cattivi rapporti fra il Comune e gli agenti ripartitori, che, molte volte, non essendo all'altezza del compito, poichè essi non erano i commissari ripartitori istituiti con la legge del 1809, ma persone inviate da questi, e, in qualche caso, anche privi di scrupoli e desiderosi di arricchirsi, proprio in questi contrasti riuscirono ad inserirsi e a spadroneggiare. Sorsero così molte lamentele da parte del Comune e di privati cittadini circa la loro condotta. Infatti fra i documenti si trova una supplica dell'avv. Volpicelli, difensore dell'Università di Calitri, al sig. Cassitti, vice commissario regionale per la revisione dei demani nel P. U. con cui si denunciò apertamente la condotta subdola dell'agente demaniale Filippo Mastelloni che avrebbe dovuto curare la divisione dei feudi fra il Comune e il Barone. Il documento dice: « Al sig. Cassitto Federico Generale presso il Consigliere di Stato Gianpaolo, e vice Commissario Reg. per la revisione de' Demani nel P. U.

Il patrocinatore del comune di Calitri l'espone qualmente essendo stato destinato per Agente demaniale nel circondario di Monteverde il sig. Filippo Mastelloni, il quale invece di adempire il proprio dovere, con verificare i dritti, che in forza de' giudicati della Suprema Commissione spettano a quei cittadini per darsi lo seguito il giusto compenso a norme delle Reali istruzioni, non fa altro che sessionare continuamente collo Agente ed Arbitro dell'ex-feudatario ed è giunto a tanto la sua aderenza, che non ebbe il ritegno, essendosi portato nella convicina terra di Pescopagano dire in pubblico, che sin dal mese di giugno si erano depositati ducati cento venti dal Sud. Agente dell'ex-barone per passarseli dopo compilato il processo verbale, che sarebbe riuscito pernicioso per li cittadini, e che il suo sentimento sarebbe stato dannevole e infausto pel Comune (illeggibile) essendo giorni sono entrato nel Decurionato (illeggibile) quale cercava d'istruirlo de' vari fatti, ebbe l'ardimento di malmenare con improprie parole l'intero Decurionato, dicendo infine, che non era più tempo di opprimere l'ex-barone, che avrebbe fatto ricordare il suo nome al Comune.

Difatti non ha voluto affatto procedere alla liquidazione degli usi civici, che quei cittadini esercitano dal bosco di Castiglione in forza dei giudicati della Suprema Commissione Feudale, per essere questi al sommo maggiori di quei pochi dritti, che sono rimasti all'ex-feudatario. Insomma le sue occupazioni si aggirano soltanto a divertirsi, e complottare con l'Agente dell'ex-barone per fare rimanere inesequita la sentenza della sopralodata Commissione, ed oppressi quei dritti de' Cittadini. E non essendo giusto, che il divi-

sato Agente Mastellone continui il disimpegno addossatoli, la di cui procedura l'hanno reso sospetto quindi la supplica: benignarsi di sospenderlo dall'impiego di Agente divisore, affidando nel tempo stesso il delicato disimpegno ad una persona onesta ed indifferente e l'avrà. Raffaele Volpicelli procuratore» (Atti demaniali - Arch. Stato Avellino).

In data 5-10-1810 il sig. Cassitto ascoltò la supplica e affidò al sig. Luigi Inglese di Bonito il delicato compito: « Informato delle buone qualità, che vi adornano, e bisognando di un soggetto abile, ed onesto per terminare gli affari demaniali del circondario di Monteverde, e specialmente per dare l'intera esecuzione alle sentenze proferite sotto il dì 10-2-1809, e 22-5 dell'anno per la causa fra il Comune di Calitri, e l'ex-feudatario, vengo colla presente a destinarvi ag.te demaniale di Monteverde, voi in vista della presente vi conferite sopra luogo, dall'agente dimesso sig. Mastellone tutte le carte riguardanti il disimpegno, ecc. ecc.... In un mese dal cominciare dal dì in cui metterete la prima mano all'operazione, voi dovete terminarla. La Comune vi corrisponderà i vostri averi diarii alla ragione di carlini venti per dieta, vi fornirà di competente alloggio, e vi farà custodire da scorte numerose. In tutto ciò faciliterà il vostro disimpegno. Io dall'altra parte garantirò i vostri passi purchè saranno a norma di legge e di quanto vi ho suggerito». (Arch. Stato Avellino). Altro che un mese! Passò quasi un anno e le questioni non erano ancora state definite, anzi contrasti violenti costrinsero il Cassitto, vice commissario ripartitore, a discutere personalmente con le parti. Ma andiamo con ordine. In data 19 agosto 1811 il sindaco inviò la seguente supplica direttamente al Ministro per protestare contro le pretese esorbitanti dell'Inglese che andava angariando quelle meschine popolazioni. « Il Sindaco e Decurioni della Comune di Calitri in Prov. di Ultra esecutori umilissimi della S.M.V. con suppliche le rassegnano, qualmente veggono, che contro il deposito di venerati reali decreti per la divisione de' Demani, coi quali vengono tassati le Diete Legali all'Agente Demaniale a Carlini quindici al giorno, non ostante due circolari una dell'Intendente della Provincia ed altra governativa ove il consigliere Gianpaolo, che prefiggono le diete alla summa indicata, si pretende adesso che un prete di Bonito per nome Luigi Inglese, di volere da questa povera Comune l'esorbitante somma di più centinaia, e perchè i supplicanti vi si sono esposti, hanno avuto dal prete suddetto giornalieri insulti e villanie. Gli spiaccia (sic!) di ciò pretendere sotto colore di esecuzione di sentenza. Si vegga il processo se pur ne

ha formato appena esiste qualche cartola, e se per questa abbia erogate tre o quattro diete legali è tutta la sua operazione e poi non avvi legge della M.V., che prescrive darsi un largo compenso, non proporzionato al travaglio, ed un compenso che deve dirsi arbitrario, quandochè questo da legge è definito e circoscritto. Se si vuole attendere alle altri Comuni, questa di Monteverde e nello stesso circondario non ha pagato nemmeno obblo (sic!), per tal particolare, perchè si consegue da altro agente demaniale: quella di Carbonara capoluogo appena ha pagato ducati venti, per le altre poi di Circondari diversi, se il Prete anzidetto le ha trattate, come vuole trattare questa, avendone percorse ben molte, non sanno i supplicanti definire il titolo di tale esazione. Signore per rispetto si tace qualche altra circostanza e forse più grave. Milanta (sic!) lo stesso di avere erogati in Napoli ducati 170 per impegno preso a favore del Comune, e l'impegno e il favore si ignora, mentre avendo formato una lista di spese senza appoggi di documenti, questa partita è la prima delusione.

Gli oratori nel rassegnare il fin qui umiliato alla M.V. la supplicano ad un freno alla ingordiggia (sic!), e la supplicano altresì a non rimettere sul (sic!) petizione al sig. Federico Cassitto vice commissario per li demani, dacchè il Prete è sua Creatura, Compaesano, Compare, forse congiunto, Incaricato, e per dir tutto in breve è la Seconda persona di Calitri, che lo ha inviato in ogni esecuzione di sentenza, avendo il Cassitto stesso formato le Inforbazzione (sic!) e le timide Comuni, nonchè l'ex-feudatario paventando aggravii ben fosse ingiustamente pagato: V.M. verrà a giorno di ciò, che si è praticato (sic!) nel parteggio dei demani. I supplicanti implorano solo di esentare la Comune da un pagamento, che la V.M. non prescrive, e che l'ottimo Magistrato Intendente di questa provincia seppe ben limitare, per cui li si compiacesse la V.M. ad incaricare il prelodato Intendente o il cav. Winspeare sarebbe il desiderio de' supplicanti, perchè questi ottimi Ministri non comportano l'oppressione delle Comuni, e i disegni del Prete a fronte della giustizia sarebbero dileguati ecc. Da parte del Decurionato Micheleantonio Berrilli sindaco, Giuseppe Margotta e seguenti decurioni (carte Winspeare - Arch. Stato Napoli). Niente essi ottennero, nonostante le disposizioni in merito del cav. Winspeare. Infatti è del 28 novembre un altro ricorso di due privati cittadini contro l'Inglese, ricorso abbastanza generico e scritto da persone non troppo vicine al decurionato; infatti essi non conoscevano nemmeno con precisione il nome del sacerdote in quanto nel documento il cognome

è scritto con lettera minuscola e la qualifica con lettera maiuscola confondendo i termini. Ma anche se il ricorso non è circostanziato come accusa, mostra lo stato d'animo dei due ricorrenti, che, d'altra parte, doveva esprimere l'opinione pubblica. Esso dice: «Angiolo Maria Rinaldi e Francesco Bozza di Calitri in Principato Ulteriore espongono le vessazioni e le oppressioni cagionate a quel Comune da un tal Luigi Canonico inglese (leggi: Luigi canonico Inglese), il quale sprezzando ogni legge, colla qualità di agente divisore di quei demani, si fa lecito ogni oppressione. Chiedono che si commetta un vigoroso informo a persone leali, affinchè constatandosi la verità, possa darsi al delinquente un castigo corrispondente» (Idem).

Questo fu il clima di diffidenze, contrasti e interessi in cui venne attuata la legge del 1806, che avrebbe dovuto porre fine ad un sistema economico ormai sorpassato e porre le basi di una nuova economia, che avrebbe dovuto trasformare la società migliorandone le condizioni di vita, ma che non riuscì nell'intento per opposti e svariati interessi.

III

Dopo aver tratteggiato il clima in cui avvennero le operazioni inerenti la divisione dei feudi, esaminiamo ora le vicende stesse. Queste debbono essere divise in due tempi: il primo in cui i comuni tentarono di rivendicare i demani usurpati e di individuare i feudi separandoli dalle defese e dai beni burgensatici; il secondo in cui si procedé alla divisione in massa fra l'università e ex-feudatario a seconda degli usi civici esercitati dai cittadini nelle terre dichiarate feudali. A questi si deve aggiungere un terzo momento, molto delicato, quello della quotizzazione delle terre demaniali fra i cittadini menò abbienti, come indennizzo dell'abolizione degli usi civici negli ex-feudi.

Come abbiamo esposto precedentemente, per quel che riguarda Calitri, un giudizio per la rivendicazione delle terre demaniali era già cominciato nel 1801 presso la Camera della Sommaria ed era continuato presso la Commissione feudale. Il Comune sosteneva che: 1°) il feudo di Castiglione era demanio universale, usurpato dal Principe, 2°) rivendicava alcune terre come appartenenti al demanio di Calitri, 3°) si opponeva ad alcuni jus proibitivi, 4°) chiedeva la liberalizzazione dalle decime delle terre demaniali. Esso però non riuscì a dimostrare con documenti di appoggio ciò che andava affermando riguardo il bosco di Castiglione, la sentenza

perciò gli fu in questo punto sfavorevole. Il Comune infatti affermava che Castiglione era demanio universale e che il feudatario, con un sopruso perpetrato per anni, aveva preteso le decime dai cittadini sulle terre coltivabili e il fitto del bosco. Il Principe sosteneva contro queste affermazioni che Castiglione era sempre stato feudo separato da quello di Calitri, e che era stato dato in fitto all'Università per duecentoventi anni. E a pro di questa tesi esibiva i documenti come l'investitura del 1299, la liquidazione delle rendite fatta da Carlo II d'Angiò, la vendita fatta da Petraccio d'Antiochia nel 1350 in cui si parla di Castiglione come un feudo disabitato e distrutto. L'Università di contro ribatteva che proprio intorno al 1350 i feudatari si erano impossessati di questa terra costringendo gli abitanti ad abbandonarla. Ma non avevano documenti che potevano convalidare una simile tesi; anzi i feudatari a pro della loro causa esibirono le conferme fatte dalla corona ai Gesualdo, feudatari dell'epoca, dall'anno 1476 al 1518, secondo la prammatica aragonese, e gli atti di vendita di questi ai Mirelli del 1636 e del 1676. Perciò la Commissione feudale non ebbe dubbi e dichiarò Castiglione feudo, sottoposto alla divisione secondo le leggi del 1806.

Il Comune inoltre aveva affermato che l'estensione del feudo dovesse restringersi al solo bosco. Questo avrebbe liberalizzato tutte le terre limitrofe sottoposte al terraggio. Anche su questo punto il Comune ebbe torto. Il Principe esibì il tavolario Vinaccia, più antico, quello Manni del 1751, mai impugnato dall'Università in altri giudizi, e ultimo quello di Chiarella del 1807 in cui i confini erano ben più vasti di quelli che il Comune pretendeva che fossero. La Commissione feudale, sulla base di questi documenti diede ragione al Principe. Di qui scaturirono altre conseguenze come quella del diritto del barone di fidare in tutto il feudo, comprese le terre a cultura e appoderate, di esigere il compasso limitatamente a queste ultime. Il Comune ottenne solamente il vantaggio della misura, in quanto il tomolo doveva essere considerato di milleduecento passi anzichè di mille. I calitrani ebbero il diritto di fida, ma esso fu esteso anche ai forestieri. Il suo prezzo però fu riportato a quello del 1494, togliendo la somma che il Comune aveva aggiunto per aumentare le proprie rendite con cui fronteggiare le spese correnti per tutto il tempo che aveva avuto Castiglione in fitto.

Anche per la rivendicazione di alcuni fondi il Comune ebbe torto. Solo la liberalizzazione delle terre demaniali fu sancita e furono aboliti alcuni jus proibitivi. Grosso modo questo giudizio fu sfavorevole per Calitri.

Ma leggiamo integralmente la sentenza:

Addì 10 febbraio 1809.

Fra il Comune di Calitri in Principato Ultra, patrocinato dal sig. Giovanni Corbi;

E l'ex-barone Principe di Teora, patrocinato dal sig. Michele Tozzoli;

sul rapporto del sig. giudice Martucci.

Intese le parti e il Regio Procuratore.

Nella causa tra il Comune, e l'ex-barone suddetti, le diverse contraversie, che si promuovono riguardano o il Bosco, e la difesa di Castiglione, o il demanio di Calitri, o diversi corpi e diritti. In quanto al bosco, e difesa di Castiglione, i capi di controversie si riducono ad otto. 1 La pertinenza. 2 L'estensione di esso. 3 Il diritto, che il Comune di Calitri crede di avere alle legna morte, ed agli alberi necessari agli edifizii, ed agli usi agrari. 4 Il diritto di pascere nel bosco, con una fida limitata, per una servitù, che lo stesso Comune crede di avervi prescritta. Il diritto di impedire all'ex-barone le chiusure, o siano riserve, che fa nel suddetto bosco. 6 il diritto di seminare senza prestazione di terraggio in una parte di territorio, che dal Comune si pretende di essere fuori del bosco. 7 La quantità del terraggio, che debba pagarsi in quella parte del feudo, che sarà giudicato appartenere al territorio di Castiglione. 8. Il diritto della fida dell'erba, e della spiga, che l'Università nega al barone ne' territori posseduti nel suddetto tenimento controverso.

Le contese poi relative al demanio di Calitri si riducono a sei. 1 La libertà di molte contrade, parte del territorio di Calitri, che si pretendono essere nell'antico demanio, nel quale l'Università nega al barone il diritto di esigere il compasso. 2 La quantità del compasso da esigersi, il quale, quando si dovesse, crede l'Università, che non possa essere maggiore dell'undecima. 3 La libertà del territorio detto *difesa picciola*, sulla quale l'ex-barone esercita i medesimi diritti di terraggio e di fida. 4 La libertà dei fondi, su' quali l'ex-barone esige la decima, sotto il titolo della bagliva. 5 La libertà dei fondi soggetti alle decime della Cappella di S. Maria ad Ripas. 6 La libertà de' fondi soggetti alle decime della Cappella di S. Nicola. Gli altri corpi e diritti controversi si riducono a' seguenti. 1 La revindica del fondo detto Saparone. 2 La restituzione de' frutti percepiti dall'ex-barone per una taverna già reintegrata dall'abolita Regia Camera. 3 La contesa relativa a' corpi di piazza, e scanaggio. 4 L'uso delle acque dell'Ofanto per l'irrigazione, e pe' mu-

lini, de' quali l'ex-barone ha esercitata la privativa insino alla pubblicazione della legge dei feudi.

In quanto alla pertinenza di Castiglione, la commissione considera nel fatto. 1 Che nell'investitura del 1299 il feudo di Calitri, ed il feudo di Castiglione, sono nominati come due feudi abitati. 2 Che nella liquidazione delle rendite fatte a' tempi di Carlo II d'Angiò, sono anche portati come due diversi feudi. 3 Che nella rassegna della milizia fatta sotto Guglielmo Normanno, creduta dal P. Borrelli l'indice della spedizione di Terra Santa, sono parimenti tassati, come due diversi feudi. 4 Che nella vendita fatta nel 1304 di questi feudi da Raimondo del Balzo a Mattia Gesualdo si divide in quanto all'usufrutto, il feudo di Castiglione da quello di Calitri. 5 Che nel 1350 fu venduto diruto, e disabitato, ma separatamente, Castiglione da Petraccio d'Antiochia. 6 Che rimase diviso da Calitri, che si trovava in altre mani, oltre all'anno 1416. 7 Che ne' cinque privilegi di conferme fatte agli individui della Casa Gesualdo dell'anno 1471 al 1518 Calitri, e Castiglione, sono nominati, come due diversi feudi. 8 Che così furono nominati nella vendita fatta a Nicola Ludovico nel 1636, ed in quella fatta a Francesco Mirelli nel 1676. 9 Che l'Università ha tenuto in affitto il bosco di Castiglione dal barone per lo spazio di dugento venti anni circa infino al 1739, quando ne fu espulsa con decreto del già S. C. 10 Che negli strumenti di affitto furono veduti all'Università *fructus defensae Castilionis territorii separati a territorio terrae Calitri, dicti Illustrissimi Consanorium comitis, herbagium, glandes spicam.* 11 Che nella parte seminatoria del feudo l'Università ha sempre pagato il terraggio, come costa da' documenti, non interrotti dall'anno 1494 insino a che è venuta nell'anno 1801 a pretendere in giudizio la pertinenza del bosco.

In quanto al diritto, la Commissione considera 1 Che manca all'Università ogni pruova di dominio, e di possesso. 2 Che avendo per tre secoli incirca tenuto in affitto il bosco, o pagato il terraggio nelle terre seminatorie, l'Università ha posseduto per lo Principe di Teora. 3 Che per conseguenza, oltre a' titoli della concessione, e della compera, lo stesso Principe tiene anche l'indubitato possesso. 4 Che la concessione di Calitri, e di Castiglione insieme in *unum feudum* allegata all'Università in suo favore potrebbe costituire l'individuità del feudo, ma non potrebbe mai confondere i domini delle cose site fra' confini del feudo stesso. 5 Che la presunta trasfusione degli antichi abitanti di Castiglione è un conget-

tura, la quale non può aver luogo contra una certa dimostrazione di fatti.

In quanto al secondo capo relativo all'estensione del bosco la Commissione considera. 1 Che il tavolario Venaccia, nel descrivere i confini di Castiglione, li portò insino a Rapone verso mezzogiorno, ed insino a S. Maria in Elice verso tramontana. 2 Che nel descrivere il triconfinio di Varricelli indicò le terre circostanti, come appartenenti a Castiglione. 3 Che assegnò all'intera tenuta di Castiglione due terzi di boscoso, ed uno di coltivato; la qual cosa non si verificherebbe se il feudo di Castiglione non giungesse al vallone di Rifezza. 4 Che egli spiegò, che la parte boscosa scendeva nella parte coltivata, la qual circostanza si verifica oggi nel solo sito detto Castiglione vecchio per l'aumento della coltura, mentre se il feudo si restringesse al bosco, l'osservazione del perito sarebbe stata interamente falsa, e contraria alla natura del sito. 5 Che lo stesso Tavolario Vinaccia liquidò, oltre alla rendita del bosco, anche quella del terraggio; quale circostanza non potrebbe verificarsi se il feudo finisse col bosco, giacchè appena si trovano nel confine della parte boscosa attuale piccole porzioni di terreno seminatorie. 6 Che lo stesso Tavolario disse di trovarsi sparsi nel bosco i territori de' Calitranì; la quale circostanza neppure si verificherebbe, se il feudo si restringesse al solo bosco. 7 Che lo stesso Tavolario indicò come sito in mezzo al bosco di Castiglione il casale diruto di S. Zaccaria, il quale trovasi oggi prossimo al vallone di Rifezza. 8 Che tutte le misure date da Vinaccia così dell'intera confinazione, come delle parti di essa si sono trovate erronee così dal Tavolario Manni nel 1751, come dal Tavolario Chiarella nel 1807. 9 Che tutti i maggiori argomenti dell'Università per restringere i *confini del feudo al bosco si fondano su questi errori di misura*. 10 Che il giudizio del Tavolario Manni fu uniforme a quello di Vinaccia. 11 Che l'Università impugnò il parere di Manni, non perchè avesse sostenuto che i confini del feudo si restringevano al bosco, ma perchè aveva misurato l'intero feudo, come dalle parole dell'istanza presentata innanzi al Consigliere Ulloa « dalle quali si vede, che il medesimo ha misurato, non già il *nemus*, ma il feudo intero di Castiglione ». 12 Che l'Università accettò la confinazione di Manni formalmente innanzi al Consigliere Ulloa, ed insistette, che si restringesse la misura al bosco, dal quale solo doveva eseguirsi l'espulsione. 13 Che il linguaggio tenuto dall'Università in tutto il corso di quel giudizio fu sempre uniforme, e si disputò la manutenzione nelle terre seminatorie, come colonie acquistate nel feudo di Castiglione. 14 Che i due strumenti d'affitto

del 1562, e del 1626, che il S.C. ordinò di tenersi presenti nella confinazione, nulla influiscono tanto per l'ex-barone, che per l'Università. 15 Che gl'istrumenti di vendita del feudo di Castiglione del 1304, e del 1350 confermano le posizioni de' tre Tavolari, perciocchè portano Rapone per confine fra Castiglione, e Calitri. 16 Che il confine di Carbonara dato a Castiglione non esclude ne' due citati strumenti quello della picciola parte, che resta di S.M. in Elice sino al Vallone di Rifezza.

In quanto al diritto, la Commissione considera. 1 Che dovendosi per la natura del giudizio di attendere il sentimento dei periti, si trova questo uniforme in tutti i tre periti, che in diversi tempi hanno riconosciuta l'estensione del feudo. 2 Che resistano all'azione dell'Università la confessione di essa, ed il contratto della lite, nel quale ha accettata la confinazione del Tavolario Manni.

In quanto al terzo capo relativo al diritto di legnare a secco, e sul verde per gli usi necessari de' Calitriani, la Commissione considera. 1 Che nelle corte più antiche, quali sono quelle del 1494 e del 1504 non si porta mai la rendita delle legne morte. 2 Che nel 1736 quando l'Università era nel possesso del bosco, e non aveva lite, dedusse innanzi al Consigliere Capezzuti il diritto di legnare per uso di fuoco senza pagamento, quello di legnare al verde per gli strumenti agrari senza licenza del barone, e per le travi, ed altri legnami ad uso di case, previa licenza, ma gratis. Che il barone non impugnò l'assertiva dell'Università, ma lo ripeté dall'affitto, che nello stesso tempo fu d'accordo pe' legnami ad uso degli strumenti agrari e per gli altri sostenne la necessità della venia. 4 Che negli strumenti d'affitto non si trovano mai venduti altri frutti, se non herbagium, glandes, et spicam. 5 Che nell'anno 1760 l'Università domandò, ed ottenne dal Re la dispensa all'editto del 1789 per gli alberi necessari al suo uso.

In quanto al capo relativo al diritto di pascere con una fida limitata, la Commissione considera nel fatto. 1 Che nella informazione del 1494 si describe nel seguente modo il diritto dell'Università: «Tutto lo bestiame de' cittadini bovino, e domito, che entra per ciascun anno compito, paga tari uno per testa; e similmente le indomite, quando ce stanno anno completo, et quando ce entrano dal mese di Natale fino alli 8 de Maggio tanto domiti, quanto indomiti, pagavano anticamente grana dieci per uno, et da poco tempo in qua lo detto olim Conte li faceva pagare grana undici per uno, et le pecore solevano pagare tari cinque per centinaia, e lo Conte le aveva ridutti pure da poco in qua a tari cinque e mezzo, et lo

bestiame della Corte franco». 2 Che questo fatto è egualmente confermato dall'informazione fiscale delle rendite del feudo del 1504. 3 Che nelle Capitolazioni di Luise Gesualdo approvate da Alfonso II si conferma lo stesso diritto. 4 Che tanto il barone, quanto il Tavolario Vinaccia nel 1736 diedero per vero che l'Università, dopo preso l'affitto, aveva alterato il prezzo della fida, perchè servivasi di tal vendita per sovvenire a' pubblici bisogni. 5 Che la copia delle capitazioni esibite negli atti è estratta *ab originali* dal mastrodatti del S.C. 6 Che avendo il barone richiesta l'esibizione degli originali, furono essi esibiti, ed in seguito della esibizione fu detto, che il termine dato corresse. 7 Che questo decreto fu impugnato dal barone per lo difetto della legittimazione della persona, e non già per l'esibizione non seguita de' suddetti originali. 8 Che il già S.C. nell'anno 1807 nell'ordinare una fida provvisoria, pendente la lite, ammise per tutto l'anno nel bosco così i buoi aratori, come le vacche domite destinate all'aratro dette *gualanelle*.

In quanto al diritto sul terzo, e sul quarto capo, la Commissione considera. 1 Che la prescrizione è uno dei modi legittimi ad acquistare la servitù; per le disposizioni del diritto comune, e specialmente della *L. 10 si ser. vindicet*. 2 Che lo stesso modo di acquistare non solo è stato comune a' demani feudali quando le persone, contro alle quali si prescrive, non siano state impedito ad agire, ma è stato specialmente proprio di tutte le terre aperte, e di quelle addette agli usi di pascolo, secondo la dottrina illustrata da tutti gli scrittori del diritto georgico, e specialmente da Lejsero nel capitolo *de pascuis*. 3 Che è ricevuta nel nostro antico diritto la teoria, che simili servitù possono costituirsi, e prescriversi anche su i demani de' feudi separati, come lo dimostrano i Comentari di Andrea d'Isernia, e di Affitto sulla costituzione del Regno, *cum per partes Apuleae*, e la decisione 301 del Presidente de Franchis. 4 Che secondo la mente de' citati scrittori tal è il senso delle Costituzioni del Regno: *Scire volumus*, e *Constitutionem divae memoriae*, e che dalle alienazioni alle servitù non può trarsi sempre conseguenza. 5 Che in tutto il tempo nel quale l'Università fu conduttrice del feudo di Castiglione, non cessò di possedere le servitù, che vi aveva precedentemente acquistate, tra perchè possedendo per altri il bosco, non venne mai a perdere il dominio, e il quasi-possesso delle servitù proprie, secondo la dichiarazione della *L. 20 de servit. praedior. rustic.*, tra perchè l'uso delle stesse servitù non fu mai interrotto per parte de' cittadini, i quali ne avevano acquistato il diritto.

In quanto al quinto, al sesto, al settimo, ed all'ottavo capo, la

Commissione considera, che le quistioni del territorio, sul quale si possa esigere il compasso, esercitare il diritto di fida, e fare riserve, sono assorbite dalle precedenti controversie della pertinenza, e della estensione del feudo.

Per quello che riguarda la quantità del compasso, la Commissione considera. 1 Che i particolari cittadini provarono innanzi al Consigliere Ulloa, che il tomolo, secondo la misura della contrada, era di mille dugento passi. 2 Che il Consigliere Ulloa per una misura provvisoria ordinò, che si eseguisse il partitioio di mille passi. 3 Che l'Università nel termine ha ripetuta la prova, che il tomolo in Calitri e nei luoghi vicini sia di mille dugento passi, la quale pruova non è stata impugnata dall'ex-barone.

In quanto al primo, al secondo, ed al terzo capo relativi al terraggio nel preteso demanio di Calitri, alla quantità del suddetto compasso, ed alla pertinenza della difesa piccola, la Commissione considera. 1 Che le conferme de' feudi componenti lo stato di Conza fatte dall'Imperatore Carlo V nel 1518, e nel 1546 furono specialmente rimessive all'informazione precedente del 1504, ed al rilievo del 1518. 2 Che il diritto di esigere il terraggio nel demanio feudale di Calitri, e l'esistenza di questo demanio feudale sono contestati dalle informazioni del 1494, del 1504, del 1469 e del 1584, non che da' rilevi del 1518, del 1546 e del 1614. 3 Che confermano anche lo stesso una fede dell'Università del 1631, ed i conti erariali presentati in giudizio nel 1738, che portano l'epoca del 1629 al 1634. 4 Che ne fanno fede i contratti fatti da' cittadini di Calitri, ne' quali hanno contrattate molte delle terre site nelle suddette contrade col peso del compasso, come dagli istrumenti del 1548 al 1803, esibiti dall'ex-barone. 5 Che da un'altra parte dalla informazione del 1494 si rileva, che il Barone sul Demanio del feudo non esigeva, se non l'undecima. 6 Che dalla dichiarazione fatta nel 1736 dalla Università delle terre soggette al compasso, si rileva, che dopo la costa di Ludovico si lasciano gli altri territori, che sono vicini a detta costa, e va a principiarsi di nuovo al vallone di Riparossa. 7 Che in Agosto del 1805 dopo ordinato il deposito pe' luoghi controversi furono di consenso indicati i locali conosciuti sotto il nome di costa di Ludovico. 8. Che nel giudizio del 1728 l'Università stessa articolò la tenuta della difesa piccola, come difesa del barone.

In quanto al diritto, la Commissione considera. 1 Che il barone abbia, insieme coi titoli della concessione e della compera, anche un incontrastabile possesso. 2 Che d'altronde, stabilita la prestazione ne' demani del feudo, non era, secondo le regole dell'antico diritto,

di libertà de' baroni di alterarla, tra perchè i cittadini, che la legge chiama a parte del comodo de' suddetti demani, acquistano un diritto, come tutte le altre servitù attive, si prescrive per le medesime regole di sopra esposte. 3 Che in conseguenza de' suddetti principi, non era nella facoltà del barone di alterare la prestazione dell'undicesima, che fin dall'anno 1494 trovavasi stabilita.

In quanto al capo 4 relativo alle terre soggette alle decime della bagliva, la Commissione considera. 1 Che nell'informazione del 1469 si trova l'affitto della bagliva, nella quale fra le altre rendite si descrive il terraggio delle cesine, degli scavi, de terra de schiana, delli capitali della Corte, delli capenani. 2 Che il rilievo del 1613 contiene le stesse rendite. 3 Che nella dichiarazione fatta Università nel 1736 si descrivono i seguenti locali: i capitali, le pertinenze del bosco delle rose, le scalette, brogogno, riparossa, bisciglieta, la caneta, e i canneti nel luogo detto il saporone, come redditizi alla bagliva. 4 Che i territori soggetti a questo peso furono liquidati dal Consigliere Capozzuti nel 1736 nel tempo dell'apprezzo, ed apprezzati dal Tavolario Vinaccia. 5 Che sono confermati dalle contrattazioni fatte da' possessori con la menzione di questo peso dal 1548 al 1790, e dalle rivele fatte nel catasto de' medesimi possessori.

In quanto al diritto la Commissione considera. 1 Che *sub nomine boiulazionis* cadeva il complesso di tutte le rendite del feudo, ch'esigevansi *per secretos, vel per baiulos*, e che questo titolo divenne sotto i Re Aragonesi una formula di concessione atta a trasferire il dominio, e la percezione di tutti i diritti, e di tutte le rendite del feudo stesso, come fra gli altri lo additano il Reggente Moles, e Capicio nel suo libro *de investit.* 2 Che questo significato è sostenuto dal fatto, o sia dall'elenco de' diritti, e delle rendite comprese sotto il corpo della bagliva. 2 Che questo corpo non solo è ripetuto nelle concessioni, ma anche ne' due contratti di vendita del 1636 e 1676.

In quanto al 5, e 6 capo relativi alla libertà de' fondi soggetti alle decime delle cappelle di S. M. *ad ripas*, e di S. Nicola, la Commissione considera nel fatto. 1 Che dalla presentazione fatta dal Conte di Conza nel 1598, e dal rilievo del 1614 costa del titolo e del possesso dell'ex-barone, di esigere le decime di S. M. *AD ripas*, e del 1570 al 1790 per S. Nicola, costa delle obbligazioni de' particolari possessori. 2 Che lo confermano le rivele fatte in catasto dagli uni e dagli altri de' rispettivi fondi soggetti a questo peso.

In quanto al diritto, la Commissione considera. 1 Che per le prestazioni, le quali si debbono per diritto particolare di dominio,

il lungo possesso contiene in sè la legittima presunzione del dominio, per disposizione della *I. 19 I de agric. et cens...* I. che anche nelle antiche concessioni enfiteutiche il pagamento de' canoni basta a supplire la pruova della scrittura.

In quanto al capo relativo alla revindica del feudo detto Saparone, la Commissione considera nel fatto, che nelle capitolazioni del 1494 si parla di Saparone detto dell'acqua calda. 2 Che dai locali compresi sotto il nome di costa di Ludovico, si rileva d'esservi altre contrade dello stesso nome. 3. Che si trova descritto ne' corpi specialmente venduti nel 1676 a Francesco Mirelli. 4 Che è compreso nel conto dell'erario del Principe di Venosa, antecedente alla vendita. 5 Che è descritto nell'apprezzo Vinaccia del 1736. 6 Che l'Università non lo diede in nota fra i suoi corpi, allorchè la presentò al Consigliere Capezzuti.

In quanto al diritto, la Commissione considera, che mancano all'azione proposta dall'Università i requisiti della *I. 6 D. de revind.*

In quanto alla restituzione dei frutti della taverna già reintegrata, la Commissione considera. 1 Che nel 1736 il Barone articolò, ed intese di provare, che la rendita della taverna donatagli era di ducati 50. 2 Che dalla pruova dell'Università costa, ch'essa sia stata incorporata al nuovo palazzo costruito dal Principe.

In quanto a' diritti di piazza, e di scannaggio, la Commissione considera che essi siano di competenza della Commissione de' titoli. In quanto a' gravami relativi a' diritti proibitivi de' molini, ed all'uso delle acque dell'Ofanto per l'irrigazione, la Commissione considera, che tali diritti siano rimasti estinti con la legge de' due Agosto 1806.

Su gli esposti motivi la Commissione decreta:

1. Che sia il Principe di Teora assoluto dalle pretese dell'Università per la pertinenza del bosco, e del feudo di Castiglione.

2. Che i confini del detto feudo di Castiglione siano quelli descritti dal Tavolario Vinaccia, e dal Tavolario Manni; cioè il vallone di Rifezza, S. Maria in Elice, Carbonara, Pesco di Rago, Monticchio, e Ruvo, mediante il fiume Ofanto.

3. Che si serva l'ex-barone del suo diritto di esigere dalle terre seminatorie del bosco, e del feudo di Castiglione il compasso.

4. Che il suddetto compasso debba farsi col partitioio di mille-dugento passi per ciascuno tomolo.

5. Dichiarà, che competa ai cittadini di Calitri il diritto di far pascere i loro animali nel bosco di Castiglione, con la stessa fida da essi legittimamente prescritta sin dall'anno 1494, cioè per ogni animale grosso domito, e per le vacche domite destinate all'aratro, dette

gualanelle, un tarì per anno; per ogni animale grosso indomito di qualunque specie dal mese di Dicembre a tutto il dì otto Maggio un carlino; per gli animali minuti dallo stesso mese di Dicembre a tutto il dì otto Maggio carlini dieci per ogni cento, del quale diritto di fida de' cittadini di Calitri, e degli altri, che saranno dichiarati col presente decreto si abbia ragione nel tempo della divisione del demanio di Castiglione.

6. Che l'ex-barone si serva del suo diritto di fidare a' forestieri nel bosco di Castiglione, e nelle altre terre seminatorie aperte di Castiglione dopo tagliate le biade, e dedotto a beneficio de' possessori de' territori colonici l'uso de' loro propri animali.

7. Che sia in libertà de' possessori de' suddetti territori colonici di commutare in danaro i diritti di fida riservati all'ex-barone, e di redimerli nei termini del decreto de' 20 giugno 1808.

8. Che competa parimente a' cittadini l'uso delle spighe nelle terre seminatorie, delle legna morte, e degli alberi necessari agli usi agrari, ed a loro propri edifici nel bosco. Benvero per lo taglio degli alberi verdi ad uso di edifici siano tenuti insino alla divisione d'inciderli con l'intelligenza dell'ex-barone, e con la venia della persona da destinarsi dallo Intendente della Provincia, acciocchè non segua abuso.

9. Decreta, che si serva l'ex-barone del suo diritto per le chiusure, o siano riserve pe' suoi propri animali già fatte, e per l'avvenire e sino alla divisione del demanio, non possa farne delle nuove.

10. Che si serva l'ex-barone del suo diritto in esigere il terzaggio nello antico demanio del feudo di Calitri: benvero questa esazione si faccia non a compasso, ma sibbene a ragione dell'undicesima di ciò, che si raccoglie; a tenore dell'antico solito.

11. Che i luoghi componenti il demanio feudale di Calitri s'intendano esser quelli descritti nella dichiarazione dell'Università del 1736, eccetto tutti i demaniali dell'Università frapposti fra i suddetti luoghi, e tutti i territori soggetti al deposito, pendente la lite, i quali dopo la costa di Ludovico, o sia papariello, sono Volta Roncinella - Sadri della Madonna - Saparone di feudo - S. Aunno - Valli delli paraggini - Serro di Caldararo - Agata Carrillo - valle di Pavolaioja - Serri di Picciani - Valle di S. Lucia, o sia li Iazzi di Nuzzo - Piano di Pistillo - Grotte di Marino - Fontana di Vorticillo - Serri di S. Anna - Monte Cervaro - Vetrana, ed Uliverti - Aia di Vetrana - Serra di Vetrana - Picone - Inferratura dei Valloni; e per tutti i suddetti territori i depositi esistenti si liberano ai rispettivi possessori.

12. Per tutti i territori soggetti al peso dell'undecima, resti in libertà dei possessori di commutare in danaro la prestazione del genere, e di redimerla ne' termini del Real decreto de' 20 Giugno 1808.

13. Che resti l'ex-barone assoluto della pretesa revindica della difesa piccola.

14. Che continui l'ex-barone a servirsi del suo diritto per l'esazione delle decime della bagliva ne' solo otto locali descritti dall'Università del 1736 i quali sono: li capitali - le pertinenze del bosco delle Rose - le Scalette, Brogogno - Riparossa - Bisciglieta - La Canneta - Saparone. Benvero siano esenti dalla prestazione della decima i territori dell'Università, e de' particolari siti in detti locali, i quali furono rivelati nel catasto, come esenti da un tal peso.

15. Che continui l'ex-barone a servirsi del suo diritto per l'esazione delle decime ne' territori redditizi alle cappelle di S. M. ad Ripas, e di S. Nicola, secondo le rivele fatte da' rispettivi possessori nel catasto.

16. Che resti l'ex-barone assoluto dalla pretesa revindica del territorio di Saparone.

17. Che per esecuzione de' giudicati della già Regia Camera, sia reintegrata l'Università del capitale della taverna incorporata al palazzo baronale, da ragguagliarsi sulla rendita di annui ducati cinquanta alla ragione dell'otto per cento. E sia inoltre lo stesso ex-barone condannato al pagamento de' frutti alla stessa ragione di annui ducati cinquanta, dal dì della lite mossa, o sia dal dì ventotto Gennaio 1802.

18. Per la piazza e lo scannaggio, le parti adiscono la Commissione de' titoli.

19. Per l'uso delle acque del fiume Ofanto, così per l'irrigazione, come per i molini, e per qualsivoglia altra macchina, i cittadini si servano liberamente del loro diritto, a tenore della legge di due Agosto 1806. Benvero la costruzione delle nuove macchine si faccia, previo il permesso del Sig. Ministro dell'Interno, a tenore degli ordini generali. Niente per le spese». (Ach. Stato Napoli)

La sentenza, così come era stata redatta, si prestava a interpretazioni contrastanti, per cui le due parti tornarono a chiedere precisazioni sul giudizio alla Commissione feudale. Infatti alla prima sentenza seguì un'altra emanata il 22 Maggio 1809 con cui la Commissione si pronunciò sull'interpretazione di alcuni passi controversi su richiesta del principe di Teora e dello stesso Comune. Il Principe, forte della sentenza a lui tanto favorevole, voleva che la Commissione spiegasse più chiaramente quali fossero i suoi diritti tanto

a lungo osteggiati; il Comune che la Commissione ingiungesse al barone la restituzione delle decime, ingiustamente esatte, del deposito del terraggio, della fondiaria, del capitale e i suoi interessi della taverna di cui si era impossessato. Ma leggiamo la sentenza:

«Addì 22 Maggio 1809.

Fra il Comune di Calitri in Principato Ulteriore, patrocinato dal sig. Corbi Giovanni;

E il Principe di Teora, patrocinato dal sig. Michele Tozzoli;

Sul rapporto del Giudice Martucci;

Intese le parti e 'l Regio Procuratore generale;

In seguito alla decisione pronunciata dalla Commissione feudale nel dì 10 di Febbraio di quest'anno nella causa fra 'l Comune di Calitri e 'l principe di Teora, il principe ha chiesto per sette capi la spiega della suddetta decisione, e il Comune ha soggiunto la domanda di tre provvedimenti da darsi in conseguenza della medesima decisione:

Gli articoli di spiega domandati dal principe di Teora sono i seguenti:

1. Che la fida degli animali al pascolo nell'ex-feudo di Castiglione sino al dì che la sentenza non si accetti e si metta in esecuzione, debba pagarsi a tenore de' precedenti decreti del S. C. e della Reg. Camera, per quanto si è convenuto e per quanto si è pagato dagli esteri, tanto più che da Novembre fino al dì 8 Maggio corrente anno han goduto dell'erba de' parchi e di tutte le altre comodità di mandre, scaraiazzi ecc.

2. Che tutti gli animali gregari debbano dal dì 8 Maggio uscire dalla difesa, restando i soli bovi aratori e le vacche gualanelle adette all'aratro.

3. Che la fida delle legna debba parimenti pagarsi sull'antico piede, fino a che la cennata sentenza non sia accettata ed eseguita; dovendosi spiegare che fosse permesso a' cittadini di Calitri l'uso delle sole legne morte, e non già degli alberi fruttiferi.

4. Che l'uso dei parchi riservato al principe, debba spiegarsi tanto pei propri animali quanto per quelli dei di lui affittatori, dovendo uscire da' parchi esistenti gli animali de' cittadini.

5. Che debbasi spiegare in qual giorno del mese di Dicembre possono entrare gli animali de' cittadini a pascere, giacchè volendo seguire le tracce delle antiche informazioni, in quella dell'anno 1503 si precisa l'ingresso degli animali a' 25 Dicembre di ciascun anno, anche a riflesso di esservi a tutto Dicembre le ghiande nel bosco di assoluta pertinenza del principe.

6. Che pe' terraggi nella parte seminaria di Castiglione si debba ordinare l'esazione tanto delle reste a tutto Agosto 1807, quanto all'annata di Agosto 1808, a tenore de' libri del compasso.

7. Che anche de' terraggi nel demanio ex-feudale di Calitri si debba ordinare l'esazione delle reste a tutto Agosto 1808, giusta i libri del compasso, giacchè la sentenza avrà luogo dopo che sarà accettata ed eseguita.

I provvedimenti domandati dal Comune sono:

1. Che si astenga il principe di Teora alla restituzione di tutto ciò che ha esatto per le decime della bagliva in contravvenzione de' decreti dell'abolita Regia Camera e della Commissione.

2. Che da' terraggi, che dovranno corrispondere i cittadini nel prossimo raccolto nel modo prescritto dalla sentenza, si ritenga la stessa quantità di generi che fu dal Commesso del Ricevitore di Avellino venduta pel debito del principe di Teora.

3. Che si astringa il principe al pagamento di ducati novecento novantuno, gr. 66 e due terzi, cioè ducati seicentoventicinque pel capitale della taverna, e ducati trecentosessantasei, gr. 66 e due terzi per sette annate ed un terzo di frutti.

La Commissione, intese le parti, ed il Regio Procuratore generale.

Considerando sul primo e sul terzo articolo delle spiegazioni domandate dal principe di Teora, che la decisione della Commissione è dichiarativa degli antichi diritti del Comune, che sarebbe retroattiva nei suoi effetti; considerando, che la misura della fida stabilita co' decreti degli aboliti tribunali della Camera e del Consiglio fu interina, e valevole sino alla sentenza definitiva;

Considerando sul secondo, che i documenti del 1494 e del 1504, su' quali la Commissione fondò la servitù acquistata dal Comune sul bosco e sul feudo di Castiglione sono spiegati dall'osservanza di 220 anni, fra' quali l'Università tenne in affitto il bosco, per ciocche in tutti gli strumenti di affitto si conveniva, che nel dì 8 Maggio dovessero uscire gli animali gregari;

Considerando sul quarto, che la Commissione ha conservato all'ex-barone i parchi esistenti in Castiglione come una conseguenza del suo dominio, ed ha impedito i nuovi solo per non diminuire la servitù acquistata dal Comune;

Considerando sul quinto, che l'immissione degli animali di Calitri nel bosco di Castiglione deve aver luogo, quando non turbi al padrone la raccolta del frutto pendente;

Considerando sul sesto, che se i depositi de' terraggi di Casti-

gione ordinati co' decreti del Consiglio e della Camera fossero esistenti, il Comune sperimenterebbe su di tutti il beneficio della riduzione del partitoio; e che il Consigliere Targiani nel liberare i suddetti depositi ricevette l'obbligo del principe di Teora di pagare quel che sarebbe stato giudicato; considerando d'altronde, che nell'interloquire su questo capo delle domande del principe, conviene uguagliare la condizione di tutti i possessori, e non fare migliore la sorte di quelli che sono tuttavia debitori di reste a tutto l'anno 1807;

Considerando sul settimo, che dovunque l'esazione non è stata fatta, si deve adottare la nuova misura dichiarata dalla Commissione coll'ultima decisione, e che mancano i dati necessari a fare con esattezza la riduzione del compasso all'undecima;

Considerando sulla prima delle tre domande del Comune, che ogni esazione fatta dall'ex-barone, o dal di lui conduttore contro gli ordini del Giudice che ne davano la norma, sia illegittima e soggetta perciò a ripetizione;

Considerando sulla seconda, che la vendita de' depositi fatta per conto dell'ex-barone sia egualmente un attentato contro gli ordini del giudice e contro il diritto del Comune, in di cui favore il deposito stesso è stato liberato; considerando d'altronde, che nella restituzione per le contribuzioni fondiari, di cui l'ex-barone ha sofferto il pagamento per intero.

Considerando sulla terza, che la domanda del Comune discende immediatamente dal Giudicato.

Decide:

1. Le fide degli animali immessi dai cittadini di Calitri nel bosco di Castiglione, e non soddisfatte insino al giorno della decisione della Commissione si pagano alla ragione dichiarata dalla Commissione medesima, non avendosi conto per esse de' decreti interini degli aboliti Tribunali della Camera e del Consiglio.

2. Gli animali gregari, che in forza del diritto dichiarato dalla Commissione nella sua decisione s'immetteranno da' cittadini di Calitri nel bosco di Castiglione, insino a che non ne segua la divisione, n'escano secondo il solito nel dì 8 di Maggio, e sia lecito agli stessi cittadini di tenerci per tutto l'anno gli animali domiti e le vacche gualanelle destinate all'aratro, a tenore della suddetta decisione.

3. In quanto alla fida delle legna i cittadini di Calitri non siano molestati per le quantità non pagate sino al giorno della sentenza. Benvero per l'avvenire l'uso di legnare sia ristretto al legname morto

ed al verde pe' soli alberi necessari alle abitazioni ed agli usi agrari, a tenore della suddetta decisione.

4. I quattro parchi grandi, dedotti dal Comune ne' suoi capi di gravezze restino non solo per gli animali del barone, ma anche per quelli de' di lui affittatori. Però se oltre a' suddetti quattro parchi se ne siano fatti degli altri nel tempo della lite da' cittadini, o da' fidatori dell'ex-barone, restino questi aperti, e soggetti alle medesime servitù dichiarate colla decisione nella rimanente superficie del bosco.

5. Gli animali de' cittadini di Calitri entrino insino alla divisione del demanio in quel bosco ex-feudale dal I di Dicembre di ciascun anno, quando non vi siano ghiande, e dal dì 25 dello stesso mese quando vi siano ghiande sugli alberi.

6. Restino i possessori di terre seminatorie in Castiglione assoluti dalla metà del terraggio dovuto per l'anno 1808 a tenore dell'antico compasso; paghino a beneficio dell'ex-barone l'altra metà, e resti salvo allo stesso ex-barone il diritto di riscuotere tutte le reste di esazioni non fatte per le annate antecedenti al 1808, e ciò anche attento il consenso prestatone dagli Avvocati delle parti innanzi alla Commissione.

7. Esiga l'ex-barone in quelle parti del demanio di Calitri, nelle quali la Commissione gli ha conservato il diritto di esigere l'undecima, le reste delle esazioni non fatte per tutto l'anno 1808; ben vero si deduca da esse la terza parte in beneficio de' redditi, e con ciò per la differenza dal compasso all'undecima, così valutata anche col consenso delle parti.

8. Restituisca l'ex-barone e 'l di lui conduttore tutte le quantità esatte sotto nome di decima dalla bagliiva, oltre alle contrade indicate nel 14° articolo della decisione della Commissione, dal dì 9 Luglio 1806, epoca della decisione della Camera, colla quale fu l'esazione ristretta alle suddette contrade.

9. Restituisca l'ex-barone tutt'i depositi di generi venduti pei terraggi delle contrade comprese sotto il nome di Costa di Ludovico, dedotta dai medesimi la rata dell'imposte fondiarie pagate dall'ex-barone.

10. Paghì il principe di Teora fra 'i termini di un mese il capitale della taverna reintegrata insieme co' frutti a tenore della decisione della Commissione secondo la liquidazione che dal signor Giudice relatore ne sarà fatta intese le parti.

Niente per le spese ». (Arch. Stato Napoli)

Finiva così per il feudo di Calitri e Castiglione la prima fase

dell'abolizione della feudalità. Subito seguirà la seconda: quella della divisione in massa.

Ma non così avvenne per il feudo di Santa Maria in Elice. Questo era una badia dichiarata nel catasto onciario come un qualsiasi corpo religioso, considerato dal suo possessore, abate di Santa Maria in Elice, al tempo dell'abolizione feudale, appoggiato a sua volta dal principe di Teora, un feudo staccato da quello di Calitri e quindi non sottoposto alla divisione, contrariamente a quanto affermava l'Università. Si impiantò la causa presso la Commissione feudale per risolvere la questione. Il Comune sostenne che S. Maria in Elice era un antico casale di Calitri in cui c'era stato nel tempo passato un convento benedettino e al suo posto nel 1447 una Badia affidata ai Gesualdo, baroni di Calitri. Questi nel tempo avevano usurpato alcune terre demaniali e ne avevano fatto una defesa chiamata Luzzano. Nel 1507 essi ingrandirono la loro defesa ai danni del demanio e chiesero il consenso all'Università che l'accordò con la limitazione dell'ingrandimento al periodo del possesso della famiglia Gesualdo. Il Comune accusava i Gesualdo di aver costretto con la forza gli abitanti di S. Maria in Elice ad abbandonare il casale nel 1580, e di aver preteso il diritto di padronato in tutto il feudo. Lamentava che erano state inutili tutte le sue opposizioni servite solamente a circoscrivere il danno. Esso affermava di aver dovuto sostenere molti processi: quello del 1688, con cui si impedì all'abate di ridurre a defesa i demani di Foresta e Tufiello; quelli del 1704, 1779 e 1796 per difendere i demani di Spineto di Luzzano, Defesette e Pascone. Affermava, inoltre, a pro della propria tesi che negli strumenti di vendita del feudo di Calitri S. Maria in Elice non era mai stata considerata a parte.

Il Barone oppose alla tesi dell'Università il diritto di padronato sancito da Leone X e Paolo III, nonché la lista delle tasse del 1316 in cui S. Maria in Elice era distinta da Calitri; e gli strumenti di vendita del 1693.

La Commissione, dopo aver vagliato i documenti, affermò che S. Maria in Elice era feudo unito a Calitri, poichè era sempre stato considerato in tutti i documenti, esibiti dalle due parti come tale. Ordinò che la difesa di Luzzano dovesse essere ricondotta agli antichi confini, che Tufiello e Foresta fossero sottoposti ai pieni usi civici, che su di essi l'ex-barone potesse esigere l'undecima, e che coloro che avevano coltivato per un decennio quelle terre, avendo acquistato il diritto di colonia, potevano riscattarle.

La Commissione emanò la seguente sentenza:

«A di 9 Gennaio 1810

Tra il Comune di Calitri in provincia di Principato Ulteriore, patrocinato dal Signor Corbi e dal Signor Raffaele Volpicelli;

Il principe di Teora, patrocinato dal signor Michele Tozzoli;

e l'Abate di Santa Maria in Elice, patrocinato dal Signor Crescenzo Marsico;

Sul rapporto del Signor Giudice Martucci.

Ha dedotto il Comune che in S. Maria in Elice, casale della terra di Calitri, esisteva anticamente un monastero dei Benedettini: che i possessori di que' territori davano alla chiesa un'oblazione, la quale consisteva nell'undecima parte de' seminati: che verso il 1447, soppresso il monastero, ne fu da' Conti di Conza formata una Badia: che nel 1506 l'Abate Messenzio Gesualdo cominciò ad usurpare i demani del casale, e chiuse il vasto territorio denominato Luzzano: che nel 1507 volendo ingrandire questa difesa ne procurò il consenso dal Comune, e l'ottenne con la legge di dovere aver luogo l'ampliamento sino a che la Badia si fosse goduta dagli individui della famiglia Gesualdo: che gli agenti degli Abati divenuti oppressori forzarono quelli abitanti a espatriare nel 1580: che nel 1603, surta una disputa, sulla collazione della Badia, la ruota romana con più decisioni dichiarò di non appartenersi ai Conti di Conza il diritto del padronato: che di fatti nel rilievo del 1613 non fu descritta, nè liquidata la Badia: che lo stesso silenzio si osserva nell'investitura spedita nel 1649 a pro di Niccola Ludovisio: che nel 1676 nel venderci da Giambattista il feudo di Calitri al Principe di Teora, non si fece alcun motto del padronato, nè dell'esistenza di beni feudali in S. Maria di Elice: che nel 1688 l'Università impedì nella Sommaria all'Abate di ridurre a difesa i demani di Foresta e Tufiello, che costui maneggiò una concordia, colla quale fu diminuito l'esercizio degli usi civici in que' terreni: che per mantenersi nel possesso di alcuni demani a lei rimasti, cioè Spineto di Luzzano, Defesette, e Pascone, fu nel 1704, nel 1779 e nel 1796 costretta a sostenere altri non lievi giudizi. Ha conchiuso che non rappresentando i principi di Teora verum diritto di padronato, nè ragione di feudalità su quel territorio, debbano le difese e i demani usurpati restituirsi al Comune, ed esimersi i possessori dall'abusiva prestazione del terraggio.

Si è dedotto all'opposto dal Principe di Teora e dall'Abate, che S. Maria in Elice sin dal 1295 divenne un feudo separato da Calitri, mediante un diploma di Carlo II: che nelle tasse formate nel 1316 per istraordinarie sovvenzioni, la lista di carico per S. Maria in

Elice fu distinta da quella di Calitri: che trattandosi di un feudo da se ed indipendente, niun diritto di proprietà, o di usi civici può competere ai Caletrani: che la ragione del padronato deriva dalle bolle di Leone X e di Paolo III, ottenute da' predecessori feudatari, per aver redificata e fornita la Chiesa de' sacri arredi: che quantunque Giambattista Ludovisio non avesse nel 1676 precisamente venduto col feudo il ius della badia, tuttavolta con istrumento del 1693 dichiarò di andar compreso nella vendita.

Hanno perciò i rei convenuti conchiuso che debbano all'intutto rigettarsi le dimande dell'Università.

La Commissione,

Le parti e il R. Procurator generale intesi,

Ha messo in esame le seguenti quistioni:

1. S. Maria in Elice è un casale di Calitri?
2. Nel caso di affermativa, esiste il diritto di padronato a pro de' Principi di Teora?
3. Quali sono in quale casale le appartenenze dell'ex-feudatario e dell'Abate e quali i demani e diritti dell'Università?

Considerando sulla prima quistione,

che S. Maria in Elice non è stato mai particolarmente e con distinta taxa descritto ne' libri del cedolario: che nel rilievo del 1613 è rapportato come un casale di Calitri: che l'apprezzo formato dal fisco nel 1649 comprende il casale di S. Maria in Elice nella descrizione della terra principale: che nello strumento nel 1693, in cui Giambattista Ludovisio dichiarò di contenersi nella vendita il padronato della badia di S. Maria in Elice, fu questo casale descritto come disabitato ed unito a Calitri: che lo stesso si raccoglie dalle nomine di tutti i tempi a pro degli Abati. Che nè la confinazione ordinata col diploma di Carlo II, nè la taxa di sovvenzione del 1316 possono revocare in dubbio la dipendenza di questo casale della terra principale.

Conoscendo altronde, che l'Università di Calitri ha sempre rappresentato i suoi diritti sul casale, sino a prestare il suo consenso per l'ingrandimento della defesa di Luzzano, come sopra si è rimarcato.

Considerando sulla seconda quistione,

Che il diritto di padronato fu alla famiglia Gesualdo conferito da Leone X e da Paolo III. E che il padronato medesimo fu compreso nell'apprezzo del 1649 e nella vendita di Calitri, come lo strumento del 1693 assicura.

Considerando sulla terza quistione,

Che i feudatari e gli Abati hanno da tempo immemorabile pos-

seduta la difesa di Luzzano, la quale nel 1507 avea la seguente confinazione. Confina la terra di Donato Toglia, come va la Serralendine, Serraserra, et esce alla terra di Antonio Balascia, et esce alla Fontana della Chianca, et esce allo Sierro di S. Stefano.

Che essa fu ampliata a quell'epoca col consenso dell'Università di Calitri, è colla considerazione di ripristinarsi i confini, subito chè la famiglia Gesualdo avrebbe cessato di possedere.

Che passata la badia nelle mani dell'attuale possidente, è luogo di risolvere gli effetti della condizione, restringendo la difesa tra' limiti della sua antica confinazione.

Considerando che i feudatari e gli Abati hanno ancor posseduto i due locali chiamati Foresta e Tufiello, su cui gli abitanti di Calitri hanno sempre esercitato gli usi civici, come risulta dalla illegale convenzione del 1704, ove questi usi furono dalla potenza del feudatario limitati.

Che quindi è luogo a riaprire questi demani alla pienezza degli usi civici.

Considerando che dichiarate le proprietà feudali della badia, tutto ciò ch'è fuori della continenza de' locali di sopra espressi è proprietà del Comune e de' particolari, su cui non compete all'Abate, e al feudatario alcun diritto.

Per siffatti motivi la Commissione feudale.

Decide e dichiara

Proprietà assoluta del feudatario nello stato dell'attual possesso la difesa di Luzzano, giusta la sua antica confinazione descritta nello strumento del 1507 di sopra rapportato.

Dichiara demani feudali aperti, soggetti a' pieni usi civici, anche per ragioni di commercio in favore degli abitanti di Calitri i locali Foresta e Tufiello.

Dichiara nella difesa di Luzzano e ne' demani feudali di Tufiello e Foresta competere al feudatario, e per lui all'Abate il diritto di terraggiare a ragione non più forte dell'undecima su' generi della principale coltura di ciascun anno, esclusi i legumi, ed in guisa che nell'anno medesimo non si percepisca doppia prestazione.

Dichiara acquistate di diritto le colonie da tutti coloro che hanno coltivato per un decennio le stesse terre, ed applicabile a' coloni il favore della commutazione e del riscatto.

Dichiara il rimanente territorio proprietà del Comune di Calitri e degli abitanti che vi posseggono, libera ed esente da qualunque peso o prestazione.

E veduta l'istanza ultimamente prodotta dal Comune di Calitri

La Commissione ordina che l'Abate paghi dal di del catasto la bonatendenza sotto le deduzioni delle quantità soddisfatte. A qual effetto liquidazione e calcolo rimane commesso al Razional Stendardo.

Spese compensate». (Arch. Stato Napoli)

Con quest'ultima sentenza il Comune poté beneficiare della divisione del feudo secondo la legge e ottenere la rientegrazione di alcuni demani, usurpati illecitamente dall'abate.

V

Dopo questa fase iniziale dell'applicazione della legge del 1806, che stabiliva quali fossero i feudi soggetti alla divisione, si passò alla seconda, cioè alla divisione dei feudi fra il comune e l'ex-feudatario. Questa seconda operazione, quanto mai delicata, fu caratterizzata da intralazzi, opposizioni, diffidenze e compromessi come si può facilmente dedurre scorrendo i numerosi documenti del fascicolo riguardante il comune di Calitri di cui già abbiamo accennato in altra parte di questa trattazione.

Le prime operazioni per la divisione cominciarono già nel 1809, subito dopo le sentenze riguardo al feudo di Castiglione, quando il giudice di pace di Monteverde chiese al comune di Calitri il numero degli animali d'industria. Il sindaco, Giacomo Vitamore, e i decurioni, con molta semplicità, il 29 ottobre 1809 compilarono l'elenco e allegarono le dichiarazioni originali avallate da giuramento.

«La mappa degli animali che pascolano la Comune di Calitri incluso quello dei locali e dei reali demani; — estratto dell'atto decurionale del 4 ottobre 1809, formata secondo l'intendente della Provincia vallato da giuramento:

bovi, vacche aratorie	411
vacche di razza e d'industria	293
sopranni	57
giumente di razza	37
porci	149
capre	681
pecore	7.199
bufali	6

8.837 » (Arch. Stato Avellino)

La cosa non ebbe seguito. Soltanto nel 1810 l'agente demaniale del circondario di Monteverde chiese al Comune notizie più dettagliate circa la situazione demografica, il patrimonio armentizio, l'estensione del tenimento e dei demani, dei diritti di promiscuità e di quelli dell'ex-feudatario. (Arch. Stato Avellino) In data 8 Giugno 1810 l'amministrazione comunale rispose con un atto redatto in presenza dello stesso agente demaniale.

Questa prima operazione era d'importanza fondamentale perchè indicava la consistenza degli usi civici sia sui feudi laici che ecclesiastici, molto importanti per stabilire quale parte dei feudi sarebbe spettata al demanio.

Le terre signorili dichiarate feudi e sottoposte alla divisione con il Comune erano: Castiglione, feudo di Calitri; Luzzano, Tufiello e Foresta, feudo ecclesiastico del Comune di Calitri, appartenente all'Abate di S. Maria in Elice.

Il decurionato, staccando i propri interessi da quelli dei baroni, e intravedendo la possibilità di godere più largamente dei possessi ex-feudali attraverso il Comune, redasse un documento per un certo riguardo falso ispirandosi a precisi canoni: aumentare quanto più fosse possibile i diritti del Comune sui feudi; denunciare, esagerando, le soperchierie dei feudatari esercitate nei tempi passati; indicare le necessità di averi dei vasti pascoli per l'esistenza di un vistoso patrimonio zootecnico; suggerire, con molta disinvoltura, soluzioni estremamente favorevoli al Comune. Il movente più importante delle sue azioni era determinato dal bisogno di procurarsi il pascolo e possibilmente ottenerlo a buon mercato. La divisione dei feudi ora si poteva risolvere tutta a vantaggio della classe dei masari di campo che avrebbero potuto accaparrarsi l'uso dei demani attraverso il Comune. Era un segreto disegno questo, perchè la legge invece stabiliva, che il nuovo demanio doveva essere quotizzato fra i meno abbienti. Ma la legge stessa indicava alcuni casi in cui la divisione fra i cittadini non sarebbe stata possibile, come ad esempio non si sarebbero potuto dissodare i boschi, i pascoli franosi ecc.

Il decurionato il 6 giugno 1810 dichiarò la consistenza dei feudi e i diritti esercitati dai cittadini. Con questo documento il Comune chiese che l'ex-feudo di Castiglione fosse diviso fra il Comune e l'ex-barone nella proporzione di due terzi o addirittura di tre quarti, avendo i cittadini esercitato nello stesso feudo i pieni usi civici, in quanto il diritto di pascolo e di tagliar legna non si riferiva solamente ai bisogni ma anche all'utile; cioè a dire che si mandavano a pascolare gli animali e a tagliar legna non solamente per soddisfare il

proprio bisogno, ma anche per poterne fare commercio. Il Comune aggiunse che i demani ecclesiastici Tufiello e Foresta non potevano essere quotizzati essendo boscosi, franosi e sterili e per questo esenti per legge dalla divisione. La sentenza della Commissione feudale prevedeva, nel caso di divisione un compenso all'Abate di S. Maria in Elice, feudatario di quelle terre, nella misura di un decimo del raccolto, ma questo compenso, secondo il Decurionato, doveva essere annullato, poichè era impossibile dividere i demani stessi.

Infine per il demanio ecclesiastico chiamato Luzzano, il Comune affermava che i cittadini avevano sempre goduto i pieni usi civili, e denunciava i soprusi degli abati che avevano fatto tagliare gran parte del bosco, per cui il Comune pretendeva, a mo' d'indennizzo, una superficie maggiore di quella che per legge gli spettava.

Poichè una legge dell'anno precedente aveva abolito le cappelle laicali e le aveva considerate opere pie affidate al Decurionato e all'arciprete pro tempore, noi leggiamo in questo documento anche le rendite di quelle cappelle.

«Oggi che sono li 6 giugno 1810 in Calitri, ed in presenza del signor Filippo Mastellone agente demaniale di questo Circondario ci siamo radunati noi qui sottosindaco e decurioni in seguito dell'invito dallo stesso fattoci e siamo venuti al seguente dichiarazione de' sui quesiti, ed a fare le deliberazioni come in appresso:

Il numero della popolazione è di 1100 fuochi che compongono ad uno di presso 5250 abitanti.

La specie degli armenti che si appartengono ai particolari, ed ai regi demani subentrati in luogo delle Cappelle Laicali ed il

bovi vacche aratorie	n. 460
vacche d'industria	n. 740
capre	n. 1400
pecore escluse quelle dei locali	n. 11000
cavalli e giumente da soma	n. 126
giumente di razza	n. 130
muli	n. 30
mule	n. 140
somari	n. 550
animali porcini	n. 2060

Totale n. 16636

3. l'intero moggiatico della Comune medesima, come dalla fondiaria si rivela a «berche» erroneo è l'estensione di tomoli

trentunomila secondo l'antica misura salvo sempre il calcolo migliore e all'ingrossa dichiarazione di esservi vari abbagli presi nelle partite non ancora interamente corretti.

4. Il terreno in parte è coltivato con viti ed alberi fruttiferi altra parte è seminatorio, altra addetta ad uso di pascolo, altra boscosa, altra demaniale, ed altra incapace affatto di coltura, e di pascolo per essere terreno ferroso, montuoso e lavangoso.

Le pertinenze sono le seguenti ricavate ancora dalla fondiaria:

La Comune possiede 1500 tomoli di beni patrimoniali appoderati secondo l'antica misura, e salvo il calcolo migliore sotto le denominazioni di Cesine, Pascone, Spineto di Luzzano, Pascone della Badia, e Defesetta, immuni da ogni prestazione all'ex-feudatario parte dei quali trovasi censiti a vari particolari che hanno cambiato la superficie del suolo, con avervi fatto le migliorie (uso vigente) pagandone l'annuo canone convenuto, e non da tutti trovansi stipulate le cautele.

Nell'intelligenza però che sopra i detti comunali vi esigono non pochi debiti, ascendenti a circa ducati 5000, soddisfacendone l'interesse annuo in ducati 250 circa, deve dalla convenuta prestazione a favore del Monastero di Monache, sotto il titolo di A.G.P. di questa Comune in annui ducati 60 ed annui tomoli 68 di grano.

Vi esiste nella Comune istessa un demanio ex-feudale denominato Castiglione boscoso di dodici miglia e mezzo circa di circuito, nel quale vi son molti territori appadronati de' particolari, e burgensatici dell'ex-feudatario siti dentro del bosco suddetto e propriamente nella parte più vicina alla Comune, e conseguentemente non devono questi territori cadere in divisione, e sopra detto bosco questi cittadini vi rappresentano i pieni usi civici utili, ampliati ancora in vigore della sentenza della suprema commissone ex-feudale del 10-12-1809 i quali usi e diritti si aggirano a legnare a secco, e selvaggio non solo per uso di fuoco, ma ancora per mercimonio di tagliare alberi verdi, anche fruttiferi di cerri, e querce per uso di istrumenti rurali e privati edifici così rustici che urbani, senza corrisposta alcuna al Barone, ed occupare il suolo per uso di pagliaio, capanne e scavaiazze, o sia luogo per ricoverare gli animali.

Hanno inoltre i cittadini la prelazione nella vendita e consumo dei frutti del demanio istesso, cioè ghiande, ed altro, che il bosco produce e dove i divisati usi civici, in vigore della sentenza della Commissione ex-feudale, e dell'antico solito, oltre di ogni memoria d'uomo e capitolazione confermate dalla detta Commissione, e che furono tante leggi inviolabili ma la Comune e gli ex-feudatari

pro-tempore, intromettono i loro animali di ogni specie nel bosco suddetto non eccettuati quelli presi a soccida fu sempre subito di immetterli nel denominato demanio ex-feudale ed attualmente colà si trovano colla modica prestazione che appena si mostra la signoria ex-feudale cioè di grano uno ad ogni animale minuto, e cioè, pecore, capre, ecc. e di grana 10 per ogni animale grosso, cioè vacche ecc. per il pascolo e per i frutti che cadono dagli alberi, dal 1-10 per tutto il dì 8 maggio e per i bovi e vacche aratorie per lo pascolo all'anno intero grana 20 a pezzo, quando che prima della sentenza di detta Commissione ex-feudale prezzo la fida di detto tempo si esigevano carlini 25 a vacca di morra, carlini 30 a giumenta carlini 4 a pecora e grana 25 a capra, e per li bovi e vacche aratorie ad anno intero si esigevano carlini 11 dovendo restare vuoto detto demanio ex-feudale in altri tempi dell'anno, affinché si trovasse l'erba per l'inverno, restando colà i soli buoi e vacche aratorie per il giro dell'intero anno. Questo diritto di fida trovasi dopo la decisione della commissione ex-feudale abolito con R.D. del 16-10 corrente anno, il quale prescriveva che la prosecuzione della legge è tutta favorevole alla libertà dei fondi abolendo in questo particolare finanche le decisioni della Commissione ex-feudale fatte prima dell'epoca del decreto, di maniera che la rendita del Barone, attesa questa ultima circostanza è quasi estinta e tutto il vantaggio è venuto a ridondare alla popolazione la quale attese il gran numero delli animali addetti alla pastorizia e alla coltura nemmeno l'è sufficiente l'intero pascolo del bosco.

Ciò premesso viene questo decurionato a desumere le seguenti conseguenze.

I diritti sin qui divisati non si restringono soltanto agli usi essenziali, ma vanno a rimontare agli utili ancora dacchè attendendo alle parole della legge la quale definisce gli usi essenziali allo stesso comodo personale non progredendo più oltre, definisce per gli usi utili quelli che comprendono oltre l'uso necessario personale una parte eziandio d'industria per cui ne deriva per innegabile conseguenza, che questa Comune benissimo vi rappresenta i secondi usi, dacchè se vogliosi riguardare quello delle legna facendosene mercimonio certamente riguarda l'utile e lo stretto uso personale definito dalla legge dove passa: se vogliasi riguardare l'industria, e il lucro di questa cittadinanza ne trae con l'intromettervi gli animali a soccida, cioè buoi, vacche aratorie, e di morra ecc. chi è che ignora che questa Comune mantiene le sue industrie sul demanio Castiglione, e che forma l'util vantaggio dei cittadini,

i quali oltre base d'industria non hanno se nonche di bovi, e vacche aratorie per l'agricoltura, non che delle vacche di morra, pecore, capre, ed altri animali di simil sorte per la pastorizia, e questi sono i due mezzi d'industria, e di lucro della cittadinanza, che non si possono certamente definire usi essenziali, ma si bene utili, come fin da qui detto si ravvisa. Chi è che ignora finalmente che questa cittadinanza medesima fin dal tempo immemorabile trovasi nel pacifico possesso nella prelazione ai compratori stranieri nella vendita e consumo dei frutti del diretto demanio per cui attesto tutti questi dati innegabili, e veri ne deriva, che essendo alla seconda classe dagli usi utili spetta la metà del demanio alla Comune, e secondo le parole delle Reali Istruzioni, le quali si esprimono, che non è necessario espletarsi tutti, bastando che se ne eserciti una parte qualunque e secondo la diversità dei casi da vedersi dai Commissari potrà crescere a due terzi, e sino a tre quarti del demanio in beneficio del Comune, e queste circostanze sono quelle appresso che si avverano nel caso presente, cioè il numero degli animali la quantità delle industrie, e la Popolazione ben grande, che senza questo demanio andrebbe a perdere quegli utili dei quali trovasi in possesso, che forma non solo la sussistenza ma l'industria eziandio di questa cittadinanza.

Credo inoltre il Decurionato debbasi suffragare la decisione della Commissione feudale, che tra determinati cancelli restringe la prestazione per l'immissione degli animali, e che il Barone non possa alterarla, come ha praticato nella barbarie feudale altrimenti verrebbe ad eludersi quella antica solita prestazione, ed in un tratto crollerebbe un giudicato derivato da un antichissimo solito in vigore di alcuni particolari delle capitolazioni inite tra il Comune e gli ex-feudatari pro-tempore.

Non ostante l'enunciata divisione, l'ex-feudatario abusando di sua prepotenza, vi ha fatto delle molte innovazioni con farvi fidare i forestieri non solo per l'erba che per la legna, in maniera sola che a' cittadini è mancato l'uso civico perdendone per questi nuovi abusi nuovi gravami nella stessa Commissione feudale e questo basti per il demanio di Castiglione.

Esistono parimenti altri demani ecclesiastici della cappella Badiale sotto il titolo di Santa Maria Inelice denominati Tufiello, e Foresta, o sia Cardinale, dai quali la Foresta è boscosa, ed il Tufiello è frattoso dell'estensione di tomoli millequattrocento circa entrambi secondo l'antica misura, rappresentandovi la Comune su i medesimi i diritti di pascere, pernottare e legnare ininterrotta-

mente raccogliere i frutti collo scuotergli dagli alberi, immettervi gli animali senza la minima prestazione, cuocervi calce per mercimonio, e per dir tutto in breve esercitarvi tutti quei diritti, che ciascun padrone può esercitarvi nel suo fondo particolare, e sebbene la Commissione feudale, come questo decurionato ha preinteso, abbia definito che nell'ipotesi di ridursi a coltura si dovesse prestare l'undecima a favore dell'Abadia per tutta volta una sol clausola è derivata dal non esservi veduta la natura dei fondi, i quali essendo uno di essi interamente boscoso, e frattoso l'altro così entrambi incontrano la resistenza della legge, e del fatto di non potersi assoggettare a divisione per cui credo questo decurionato per un diritto effimero, ed immaginario in un caso fortuito e da non potersi avverare non si debba verun compenso all'abate. Nell'intelligenza ancora che come il bosco di Castiglione è difesa nel tempo di inverno, così queste due sono estive ed autunnali.

Vi esiste finalmente un Demanio boscoso ecclesiastico della stessa Badia denominato Luzzano di tomola settecento circa, secondo l'antica misura, sul quale la Comune, e i cittadini rappresentano i diritti di legnare per uso del fuoco, d'istrumenti rurali, edifici si rustici che urbani, i quali usi e diritti attesa la prepotenza degli abati che sono stati e sono della famiglia dell'ex-Barone, attesa la devastazione del bosco sudetto fatta eseguire dagli affittatori pro tempore è venuto a mancare ai cittadini pressochè interamente quell'uso della legna, che i medesimi da tempo memorabile godevano. Essendovi presentemente in vigore l'uso del pascolo per cui credo questo decurionato, che quella parte resterà alla Comune debbasi ripristinare allo stato di bosco, e che l'ex-feudatario debba indennizzare su la sua tangente la Comune per lo danno recatole nella incisione degli alberi, acciò possono i cittadini godere quegli usi civici che sul divisato bosco rappresentano.

I pesi i quali sono annosi sopra la porzione del tenimento di questo Comune sono cioè:

la decima redditizia dell'ex-feudatario sotto il titolo di bagliava sopra allo locali denominati: Saparone, Capitali, Pertinenze del Bosco delle Rose, Canneta, Brogogno, Riparossa, boscigliato, avendone la Commissione ex-feudale ristretta tale esazione sopra-detti otto locali facendone anche immuni in detti locali, quei territori rivelati nel catasto senza tale peso, e tutti i territori non compresi sotto le dette nominazioni col farne di tal peso esenti tutti i territori di spettanza della Comune.

Esistono parimenti altre tomola settecentosittanta di territori

appartenenti ai particolari Cittadini, col peso dell'undecima di alcuni prodotti allorchè si seminano, redditizie all'ex-feudatario che sono appunto quelli ridotti dalla Commissione da terraggio ed undecima.

Esistono inoltre altri tomola duecento di territori appartenenti anche a particolari colla prestazione della decima su alcuni prodotti allorchè si seminano a favore della cappella di S. Nicola.

Vi sono ancora altre tomola duecentoventi, redditizi nella decima su di alcuni prodotti come sopra a beneficio della cappella di S. Maria ad Ripas.

Esistono di più altri tomola ottanta di terreni de' particolari redditizi nota decima come sopra alla Cappella di S. Antonio Abbate al quale sono subentrati i Regi. Demani.

Vi sono ancora altri tomola duemila cinquecento sessanta dei particolari cittadini soggetti alla covertura, o sia compasso allorchè si seminano redditizi all'ex-barone compassandosi i seminati alla ragione di mille e duecento passi al tomolo.

I Regi demani finalmente subentrati in luogo delle laicali cappelle posseggono circa ottocento tomola non compresi nella definizione de' demani, parte appadronati, e parte redditizi a prestazioni come sopra.

Il rimanente poi del seminato è composto da territori dei particolari immuni da prestazioni, e perciò appadronati.

Questa Comune ha il diritto di promiscuità con quella di Carbonara di potere i cittadini reciprocamente pascolare nei rispettivi demani.

Esisteva parimenti la promiscuità colla Comune di Pescopagano, Provincia di Basilicata, la quale fu sciolta, ed oggi pende soltanto il gravame proposto nella abolita camera della Sommaria per la confinazione.

Eligiamo per arbitro il sig. Raffaele Volpicelli avvocato in Napoli.

Eligiamo per periti il sig. Ottavio Mazzeo agrimensore, Francesco di Tora, ed Erberto Ro tutti e tre di Cairano per formare la misura, valutazione e liquidazione di usi civici tanto dei demani ex-feudali che ecclesiastici nonche la misura e valutazione dei demani comunali e formare la pianta rispettive.

Elegiamo per secondi periti, che dovranno fissare il canone con noi su le quote divisibili del demanio comunale Nicola Frino e Nicola Frierio di Cairano.

Riserbandoci la facoltà di aggiungere, e togliere al presente

atto decurionale senza verun pregiudizio alle ragioni della Comune pervenute che saranno le sentenze della suprema Commissione ex-feudale, relativamente ai demani tanto ex-feudali che ecclesiastici. E così abbiamo concluso in primo decurionato e deliberato.

Giuseppe Tozzoli decurione

Angelo Maria Maffucci	decurione
Giuseppe Margotta	»
Canio Toggia	»
Leonardo Rabasca	»
Michele Lupo	»
Angelo Antonio Maffucci	»
Giambattista Polestra	»
Nicola Cerrata	»
Giambattista Paolantonio	»
Canio Stanco	»

Due giorni dopo la seduta decurionale l'agente demaniale informò l'avvocato Volpicelli, già difensore del comune presso la Commissione feudale, che egli era stato prescelto dal decurionato come arbitro. Immediatamente il Volpicelli rispose rinunciando all'incarico, adducendo come scusa i molti affari che lo trattenevano nella capitale. Il 20 luglio i decurioni elessero l'avv. Francesco Villani di Avellino. Questi accettò ma chiese un po' di tempo a sua disposizione perchè ammalato. L'agente demaniale Mastellone incalzò e il 23 luglio, dopo solo tre giorni, scrisse al Comune di nominare immediatamente un terzo arbitro efficiente, altrimenti egli stesso avrebbe provveduto alla nomina. Il Comune, pressato, il giorno dopo nominò arbitro Vincenzo Zuccaro di S. Menna, che in data 26 luglio accettò. Anche Salvatore Ruggiero, amministratore dell'ex-feudatario, il 15 luglio nominò il suo arbitro nella persona di Vito Tartaglia di Carbonara.

Mentre queste cose avvenivano a Calitri, a Napoli il 30 luglio l'avv. Volpicelli, patrocinatore dell'Università di Calitri, firmava un accordo con il conte di Conza, figlio del Principe di Teora, circa la divisione del feudo di Castiglione. Essi, dopo aver trascritto la sentenza della Commissione feudale, quasi a dimostrazione dell'obiettività e legalità dell'accordo, convennero:

1. Che sul bosco di Castiglione si debba assegnare un terzo a beneficio del Comune di Calitri, in compenso di tutti i diritti al medesimo dichiarati appartenere sul detto bosco, colle cennate sentenze della Commissione, con rimanere le altre due terze parti a beneficio dell'ex-Principe di Teora.

2. Che debbano rimanere esenti dalla divisione li quattro terreni burgensatici denominati Cavattera, Aia di Cola, Piano della Corte e Previtigi.

3. Che debba attenersi la determinazione del Sig. Winspeare Regio Procuratore della Commissione feudale circa la precapienza de' quattro parchi, che l'ex-barone intende di avere, a tenore della sentenza della Commissione, e che dalla Università si oppugna. Napoli li 30 luglio 1810. Firmato: Raffaele Volpicelli Avvocato della Comune di Calitri, Giuseppe Maria Mirelli, conte di Conza » (Arch. Stato di Avellino). Per quest'ultimo comma la discussione continuò e si giunse ad un accordo che noi troviamo nel proscritto, dello stesso documento firmato solamente dal conte di Conza, con cui si stabilì l'estensione dei parchi e il diritto della fida nei territori seminativi e appoderati del feudo di Castiglione e beneficio dei possessori contrariamente a quanto stabiliva la sentenza: « Dippiù si è convenuto che del bosco di Castiglione, senz'andarsi più di Winspeare, per la definizione dei quattro parchi, questi rimangono fissati per l'estensione di tomoli 200, dico duecento, a tenore della decisione della Commissione (illeggibile) dall'ex-barone. E finalmente si è convenuto che il diritto di fida nelli terreni seminatori di Castiglione, benchè ammesso a pro dell'ex-barone, colla sentenza della Commissione pure restino a Calitri a beneficio de' possessori de' terreni suddetti. Firmato Giuseppe Maria Mirelli Conte di Conza » (Idem).

L'accordo però non fu accettato dal Decurionato per cui ebbe inizio un periodo in cui gli arbitri di parte, messi su posizioni antitetiche, cercarono di dimostrare con varie argomentazioni la validità dei propri punti di vista. L'arbitro del Comune, Zuccaro, dopo aver condannato il feudalesimo « tirannico ceto, che sotto altri Governi costituito, aveva tanti piccioli sì, indipendenti troni in faccia allo stesso gran Soglio di Principe spargendo da ogni dove empie-tadi, lutto e inaudite barbarie » (relazione Zuccaro, Arch. Stato Avellino), e dopo essersi sfogato con accenti quasi commossi, non privi di retorica, cominciò ad elencare i diritti dell'Università. Affermò che i cittadini godevano dei pieni usi civici sul bosco di Castiglione, e indicò all'agente demaniale che la quota spettante al Comune avrebbe dovuto essere della metà del feudo o addirittura due terzi: « ... il minimum del compenso da darsi alla comune istessa, dovrà essere la metà del Demanio suddetto, come si ravvisa dall'art. 16 tit. 3 delle divise ministeriali istruzioni, e secondo le circostanze de' casi, da vedersi da S.E. il sig. Commissario Giampaolo, potrà crescersi a due terzi, attento il numero de'

divisati animali d'industria, e quello della popolazione, ad altro non è addetta, che alla pastura, ed agricoltura». (Idem) Era nota l'importanza del numero degli animali, perchè esso costituiva il bisogno, della cittadinanza. Riguardo S. Maria in Elice, pur confessando di non aver letta la sentenza, egli sostenne che era un caso non previsto dalla legge e dubitava che potesse esserci una tangente per l'Abate: «... dacchè parci un caso non provveduto dalla legge, e non sappiamo se compenso alcuno su gli stessi possasi appartenere all'Abate» (Idem). Per Luzzano, demanio ecclesiastico, lo Zuccaro si appellava all'art. 26 del titolo 3 delle istruzioni ministeriali.

L'arbitro del barone, Vito Tartaglia, invece, affermò che le pretese del comune erano arbitrarie, perchè non rispondenti alla sentenza feudale; che il numero degli animali era di 8833 di cui solo 1316 potevano pascere nel bosco di Castiglione, essendo questo lontano dal paese e il tenimento vasto, e che questi animali erano immessi nel bosco per un breve periodo dell'anno e solamente di notte, essendo di giorno addetti al lavoro. Aggiunse inoltre che i diritti di legnare erano ristretti al minimo per cui solamente una piccola parte del bosco poteva toccare al Comune. «... Di detto bosco di Castiglione tre quarti rimangono di proprietà assoluta del Sig. Principe di Teora, ed una quarta parte di proprietà in compenso dei due designati dritti della Comune di Calitri...» (Arbitrato Tartaglia, Arch. Stato Avellino) per quanto riguardava S. Maria in Elice l'arbitro asserì contrariamente alla sentenza, che solamente un terzo di Tufiello era sottoposto alla legge feudale e che Luzzano e Foresta erano defese chiuse. «... il Sign. Principe di Teora ha dimostrato con estratti legali della matrice della fondiaria 161 che un terzo solo di detta difesa ex-feudale Tofiello, è della Comune, e due terzi sono del mentovato Sig. Principe ...; io sono del parere, che lo Tofiello tre quarti dichiaro in proprietà al Principe di Teora, ed un quarto in proprietà alla Comune di Calitri, ... che la Difesa di Luzzano e Foresta, ossia Cardinale, restino di assoluto dominio del sullodato Sig. Principe di Teora ...» (Idem). Come si può vedere i due arbitrati non avevano nessun punto in comune e quindi un accordo era impossibile. A questo punto l'agente demaniale del circondario di Monteverde nominò un terzo arbitro nella persona di Alessandro d'Ettorre. Questi dopo aver studiato le due sentenze della Commissione feudale e gli arbitrati di parte, trasse le sue conclusioni che mandò all'agente demaniale il 12 settembre. Egli per la maggior parte fu d'accordo

con l'arbitro del feudatario e considerò esagerate i diritti che il Comune andava accampando, in quanto non garantiti da nessun documento d'appoggio, giudicati dall'arbitro cervellotici e illusori. Inoltre il numero degli animali, che nella denuncia del Comune si erano raddoppiati nel giro di un anno, non poteva convincere alcuno. Infatti nella dichiarazione del Comune del 29 ottobre 1809, suffragata da giuramento, gli animali erano 8837, in quella del 1810 erano diventati 16636. Incredibile! Eppure c'era stata una pestilenza che aveva fatto strage. Il d'Ettorre perciò fu del parere che bisognava accettare le conclusioni dell'arbitro dell'ex-feudatario per quel che riguardava il bosco di Castiglione; al Comune spettava un quarto del bosco. Per quel che riguardava il feudo di S. Maria in Elice, egli non avendo letta la sentenza della Commissione feudale, e trovando le conclusioni degli arbitrati di parte molto distanti fra loro, non osò esprimere un giudizio definitivo e suggerì all'agente demaniale di rivolgersi al Consigliere di Stato Gianpaolo, delegato per la divisione dei Demani nel Principato Iteriore. «Al Signor Agente Demaniale del circondario di Monteverde. Il 3 arbitro Alessandro d'Ettorre. Sig.re. Mi sono occupato alla leggenda del processo per li Demani ex-feudali qui esistenti non meno che agli arbitramenti profferiti non solo per parte della Comune che dell'ex-Feudatario.

Dalla grossa mole delle carte sul principio credeva, che di seria indagine fusse stato l'affare, ma ho veduto in prosieguo che non era così, e che le leggi all'uopo emanate lo sviluppano nella maniera più chiara, e dileguano ogni sofisma, e ne rettificano le discrepanze. Vi rassegno con la possibile brevità il mio parere che ha profferito (illeggibile) gli interessati, sulle prime per il bosco di Castiglione, e quindi per gli altri Demani.

Assume la Comune, ed ha fatto tutt'i suoi sforzi a dimostrare che sull'enunciato bosco vi rappresenti gli usi utili, ed in conseguenza, secondo le Reali Istruzioni si devono alla medesima due terzi di detto demanio, come il suo Arbitro conchiude.

Riflettete Sig. Ag.te, che nel caso in quistione non occorre ricorrere a sofismi, ed a congetture. La decisione della Commissione Feudale ne toglie ogni equivoco, e la verità lampeggia nel suo chiarore.

Dalla stessa sono liquidati, e decisi i dritti, che meritano compenso nella divisione de' Demani, e le cavillazioni crollano da loro. Io ho letto nell'atto Decurionale, nel quale si asserisce, che sul bosco in quistione vi rappresentano i cittadini l'uso di legnare per

mercimonio, pascere, acquare, pernottare, intromettere gli animali a soccida, non che abbiano la preferenza nella vendita, e consumo d' frutti del Demanio. Ho fatto in seguito il parallelo tra l'atto Decurionale, e la sentenza della Commissione feudale, e non mi lascio persuadere come abbia fatto il Decurionato un dettaglio così lungo de' dritti, che esistono negli spazi immaginari di Cartesio. Per convalidare le assertive conviene dimostrare il titolo. Fintantochè questo non si esibisce, niente vale ogni argomento, e nell'atto che mi attendeva rivelava dalla decisione della Commissione feudale, che il bosco di Castiglione è un feudo separato, e distinto da Calitri, a mala pena è accordato a Cittadini la immissione de' loro animali al pascolo per tempo limitatamente e con pagamento di fida, come dall'articolo 5 della sentenza di Febbraio, ed articolo 2 e 5 di quella di Maggio, dilucidatoria dell'antecedente, riserbandosi anche al Barone il dritto di fidare a forestieri; il dritto di legnare poi è ristretto al solo morto, come si ravvisa dall'articolo 8 della sentenza di Febbraio; e 3 di quella di Maggio. Se dunque così ha deciso la Commissione feudale, si veggono essere vaghe assertive quelle dedotte per parte della Comune, le quali diametralmente si oppongono ad un giudicato. Ricordatevi Signor Agente l'articolo 11 del Real Decreto de 3 Dicembre 1808, che forma la base delle divisioni Demaniali. Vi è dippiù: si vanta, che questi usi per utili debbonsi definire, ma io seguendo finanche i sofismi, non ho il coraggio, senza rimanere smentito, di ciò asserire, perchè tradirei l'ufficio, che mi avete addossato.

Se la Commissione tra determinati cancelli restringe la fida, e l'uso di legnare al solo morto, ed al verde per gli edifici urbani, e per gli strumenti agrari con permesso dell'ex-feudatario, vi sembra che posso io annoverarli alla seconda classe? Le Reali Istruzioni parlano chiare. Determinano gli usi essenziali al numero di dieci, ne vengono quindi agli utili, e finalmente a' domenicali. Di questi dieci appena la Comune di Calitri ne ha uno senza prestazione, che è il solo legnare a morto, ed al verde per gli edifici urbani, e strumenti rurali, col permesso però dell'ex-Feudatario, per cui questo secondo uso va a svanire, e l'uso del pascolo degli animali, ma con prestazione, e per tempo limitato. Se dunque nemmeno vi è la pienezza degli usi puramente essenziali, che a mala pena si restringono a due così stretti, e limitati, che non possono portare il compenso al di là del quarto del Demanio, come posso io, senza una palpabile ingiustizia, non cocorrere al parere dell'Arbitro dell'ex-Feudatario, che non si possa otrapassare dal solo quarto

al detto Demanio alla Comune, e se per la fida degli animali, ha (sic!) cui si è soggetto il dritto del pascolo, debba farsi anche una detrazione dal quarto, atteso che è un caso non provveduto dalla legge, mi rimetto alla Decisione di S.E. il Commissario del Re, facendo peso nell'animo mio gli argomenti su tal particolare per parte dell'ex-Feudatario dedotti.

Quindi a bistentio si può dire, che il bosco di Castiglione sia aperto per usi così modici e ristretti, altrimenti sarebbe una difesa chiusa, su di cui non apparterebbe verun compenso alla Comune.

Mi rimetto parimenti al parere dell'Arbitro dell'ex-Feudatario; che debbonsi precapire i beni burgensaticij dello stesso, avendovi annuito ancora la Comune col suo dedotto Decurionale. Sono ancora del medesimo Suo parere di doversi precapire i quattro Parchi accordati dalla Commissione Feudale, come tante riserve, o siano Difese, per uso de' suoi animali e di quelli de' suoi affittatori, come dall'articolo 9 della sentenza di Febbraio, e 4 di quella di Maggio; tantopiù che su di questo particolare niente ha dedotto il Decurionato nè l'Arbitro per parte della Comune altrimenti niente valerebbe la clausola apposta dalla prelodata Decisione, che deve essere la mia norma.

Nè vale l'opporre, che la fida sia stabilita da un determinato prezzo, che l'Arbitro della Comune, e il Decurionato hanno asserito, che appena mostri la ricognizione della Signoria Feudale, avvalendosi della frase adottata dalle Reali Istruzioni, ma se queste si fossero riflettute una tal' espressione non sarebbesi avanzata. Io non trovo nelle medesime proposte il caso della fida con pagamento, e nell'articolo 14 quando parlano della fida, ma si bene di seminar grani o marzotici con tenue corrisposta. Che han che fare gli usi domenicali, che sono il maximum della scala con quelli necessari, che sono il minimum? Il fidare con prestazione, e per tempo limitato, secondo le mie vedute, non importa la ricognizione della Signoria Feudale, ma si bene un dritto del proprietario, che a segno ha libero il suo fondo, che nemmeno possono i Cittadini domandare il pascere senza corrisposta di fida.

Prosieguo a rassegnarvi le mie riflessioni su gli atri usi dedotti nell'atto decurionale. Si assume che abbiano ancora i Cittadini il dritto di pernottare, ma quando la prelodata decisione non ne parla, va a ridursi ad una vaga assertiva, sfornita affatto di titolo, e viene ancora smentita da' documenti, da' quali si rivela che attualmente pagano per lo dritto di pernottare, ed ecco, che crolla ancora il dedotto del Decurionato, da che sebbene si sia risparmiato dalla antica

fida, purtuttavolta la diminuzione viene compensata con la paga del pernottare, non avendo la Commissione feudale definito, o ristretto questo dritto dell'ex-Feudatario.

Le stesse riflessioni debbono valere per la asserita prelazione nella vendita de' frutti del demanio, da che della medesima non se ne deve avere conto alcuno; quando manca il titolo come ad evidenza ho creduto dimostrare di sopra per gli altri vantati dritti. Prosegue il Decurionato a dire, che abbia la partecipazione al consumo de' frutti del Demanio, sullo appoggio che gli animali, che pascolano, non hanno la creanza di non mangiarli, quando ne veggono alcuni a terra; ma sia detto con sua buona pace, per questa indiscrezione degli animali, non s'intendono dritti a frutti, dacchè, secondo parlano le istruzioni, il diritto devèsi definire quello di poterli vendere assieme col padrone, o veramente, che sia tutto della Comune, con poterli scuotere dagli alberi, o raccogliarli, allorchè son caduti, ed allora dagli usi essenziali si va a rimontare agli utili. Locchè non essendo nel caso presente si riduce ad una vaga assertiva, che muove il riso a chiunque. E che sia vero il fin qui detto veggo, che a segno tale i frutti, e le ghiande del Demanio sono riserbate intieramente allo ex-Feudatario, che prima del loro consumo è inibito a' Cittadini l'immissione degli animali al pascolo dell'erba agreste. L'articolo 5 della decisione di Maggio ciò nettamente risolve.

Assume inoltre il decurionato, che i Cittadini abbiano il dritto d'immettere gli animali a soccida, e non so come l'arbitro della Comune vi abbia annuito. Debbono fare le stesse domande. Dov'è il titolo per questo dritto? La Commissione feudale, come di sopra vi ho rassegnato, a mala pena accorda la fida con prestazione ed a tempo limitato; ma ciò non ostante si vuole dimostrare che vi sia la soccida, perchè alcuni Cittadini tra di loro facendo una società vi abbiano immessi gli animali. Ho avvertito dalle reali Istruzioni, non che dal codice Napoleone all'articolo 1821, che la soccida è quella, per cui il proprietario di una possessione la concede in affitto a condizione, che a termine della locazione, l'affittuario lascerà gli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti. Le Reali Istruzioni poi se intendono parlare di questa soccida è agevole l'interpretazione. Le parole dell'articolo 18 sono le seguenti: *immettere gli animali a soccida*; altrimenti si sarebbero espressi, *immettere gli animali persi a soccida* voi sapete meglio di me, che un contratto formato fra due o più persone non può giovare nè nuocere ad un terzo, che non abbia stipulato. Questi principi

inconcussi nella materia sinalagmatica risolvono ogni questione. Se il Barone non ha dato cogli uomini del feudo gli animali a soccida, vanno queste assertive a svanire interamente.

Veggio inoltre dedotto il numero degli animali fino a 16.636, e da un atto Decurionale antecedente li veggio di 8.833, fatto in epoca non sospetta, previo ordine del Sig. Intendente della Provincia, avallato di giuramento: mi persuade ciò che dice l'Arbitro nell'ex-Feudatario, che fisicamente non poteano gli animali moltiplicarsi ad un numero sì eccedente in breve spazio di tempo con una schiavina, che gli ha presso che interamente distrutti da ogni parte, e segnatamente in Calitri, oltre degli altri morbi naturali, e non so per quale motivo siasi indotto il Decurionato a mentire quandochè siamo sempre agli usi essenziali, nè il numero degli animali può punto alterare gli usi anzidetti, anzi avvi di più che atteso il sito di Castiglione; ed il tenimento esteso della Comune fino a tomlì 31 mila, come dallo atto Decurionale fol; nemmeno la quarta parte di essi possono andare in detto bosco anche per essere da quattro miglia discosto dall'abitato, come rilevo dalla relazione de' periti fol.; e per la situazione topica delle masserie de' rispettivi padroni degli animali, e per gli altri Demani grandi, che nella Comune esistono.

Mi sembra qui un errore l'assunto del Decurionato che attento il Real Decreto dal 16 Ottobre 1809, non possa l'ex-Feudatario esigere più la fida. Si leggono le parole del Decreto. Questo parla semplicemente de' dritti di pascolo, e di fida, che gli ex Baroni esercitano sui fondi posseduti da privati, e fin qui non parla, che è di vietato al padrone del fondo poter esigere la fida; e per togliere ogni equivoco finalmente conchiude, che le servitù saranno legittime nel caso solo, che abbiano un giudicato della Commissione Feudale. Ma mi è sembrato ormai superfluo il trattenerci su queste ed altre simili cose.

Niente ho da aggiungere di più per lo bosco di Castiglione; rassegnò quindi le mie idee per gli altri Demani nominati Tufiello, e Foresta, e poi vi parlerò di Luzzano.

Ho letto che l'Arbitro della Comune ha asserito, che per i due primi nessun compenso l'ex-Feudatario si appartenga; ma la ragione dello stesso adottate non mi persuadono. Mi rincresce che non ho letto la sentenza della Commissione Feudale, per veder' quali siano gli usi accordati a' Cittadini sui divisati Demani, e se questi possansi agli utili riportare, o veramente siano semplicemente essenziali. A definirli utili, perchè tali li ha descritti il Decurionato, non ho

il coraggio, e ha dirli poi essenziali, temo di non mentire; per cui credo meglio di non dare alcun parere, dacchè semplicemente essenziali, essi sono, mi uniformo al laudo profferito per parte dell'ex-Feudatario, di doversene un quarto alla Comune; se poi sono pieni e dal quarto, debba estendersi a tangente maggiore, la prudenza del Consigliere di Stato Gianpaolo può definirlo, essendo investito del potere della Legge, secondo le circostanze de' casi, avendo ciò il Re rimesso alle Savie vedute de' Commissari a tal scopo spediti.

Per Luzzano finalmente vedete, Sig. Agente, in quale perplessità è l'animo mio a dover definire sulla verità del fatto, quandochè la Comune asserisce a presentarvi gli usi essenziali; l'ex-Feudatario viceversa sostiene che sia difesa chiusa; quindi se regge l'assertiva del Decurionato, debbo uniformarmi al parere dell'Arbitro della Comune; se poi è una Difesa chiusa, non vi resta niente da disputare, appartenendosi interamente all'ex-Feudatario. Accogliete intanto Sig. Agente queste mie idee, e per l'organo vostro, sono sicuro, che le farete pervenire ad un ministro di tanto merito, che io nomino per cagione di rispetto, quale è il Consigliere di Stato Gianpaolo, che per ventura di questa Provincia è stato dal Re delegato per la Divisione de' Demani di questo Principato.

Ed in questo rincontro vi protesto il mio distinto rispetto. Alessandro d'Ettore». (Arch. Stato Avellino).

Questi tre pareri non furono accettati dalle parti. Il Comune insistè nelle sue richieste. Il Principe cercò di opporsi con tutti i mezzi ricorrendo anche alla corruzione dell'agente demaniale Mastellone, che assunse un atteggiamento tracotante nei riguardi del Decurionato. Il Comune allora ricorse al Sig. Cassitto, vice Commissario regionale per revisione de' demani in P.U., chiedendone la sostituzione. E l'ottenne. Fu nominato Luigi Inglese, che si mise al lavoro per determinare concretamente il valore degli usi civici, il numero degli animali e degli abitanti, e dei coloni dei feudi negli ultimi dieci anni. Il valore degli usi civici era dato dalla differenza aritmetica nel costo oggettivo del servizio di cui i cittadini godevano e quello che essi effettivamente pagavano. Nel caso specifico il costo della fida stabilito dalla Commissione feudale era molto basso per cui la differenza sarebbe dovuta essere di una certa consistenza. Riguardo poi agli usi esercitati gratuitamente, come legnare a secco ecc.; l'indennizzo avrebbe dovuto essere totale. Il Comune esibì molte dichiarazioni di massari di campo che usavano far fidare nelle proprie terre o che essi stessi fidavano in campi altrui, per stabilire

il valore oggettivo della fida. Ma di queste dichiarazioni il Commissario Gianpaolo nella sentenza definitiva tenne un conto relativo.

Nel novembre 1810 si ebbe la prima valutazione del bosco di Castiglione concordata dai due rappresentanti di parte, l'agrimensore Tobia Grassi per l'ex-barone e Stefano Errico per il Comune. Essi capitalizzarono la rendita della fida in ducati 38.600, il valore della legna secca in ducati 8.000 e di quella verde per gli strumenti agrari e per le costruzioni in ducati 9.000, a ciò aggiunsero ducati 38.000 come valore del bosco che in tutto fecero ducati 93.600. Fra novembre ed aprile seguì un'altra perizia, anch'essa concordata fra i rappresentanti delle due parti Zuccaro e Di Donato, sul demanio ex-feudale, denominato Castiglione. Essi, rifacendosi alla perizia di Grassi, che avevano letta molto superficialmente e frammentariamente, non sappiamo se in buona fede, affermarono che il bosco valeva ducati 70.000, mentre i primi l'avevano stimato ducati 93.000, che la rendita capitalizzata del Comune era di ducati 45.000, quella del barone ducati 25.000. Sulla scorta di questi elementi consigliarono di dividere il feudo secondo la loro stima, togliendo però dalla somma complessiva il valore dei parchi. Il Commissario Regio per la divisione dei Demani, Gianpaolo, studiando le sentenze, gli arbitrati, e le stime, e senza mai recarsi sul posto per una conoscenza diretta delle cose, emise la sentenza definitiva. Egli aumentò di molto il valore complessivo del feudo, che giunse a ducati 104.600, diminuì il capitale della fida da ducati 38.000 a ducati 33.924, considerando che non si fidava per tutto l'anno, e quello della legna verde da ducati 9.000 a ducati 3.000, stabilì il valore dei parchi di ducati 4.600. Si ebbe così una rendita capitalizzata a favore del Comune di ducati 44.920 e a favore del barone di ducati 57.080. In base a questo valore ordinò la divisione alla regione di $3/7$ a beneficio del Comune e $4/7$ a beneficio del Principe. Ecco la sentenza: « Gioacchino Napoleone per la grazia di Dio Re delle due Sicilie. Il Commissario di Stato, Comm. Regio per la divis. de' Demani ne' due Principati.

Nella causa tra la Comune di Calitri in P. U., e l'exfeud. della medesima pel compenso degli usi civici nel Bosco di Castiglione.

La suprema Commissione feudale con sentenza di 10 Feb. 1809 ha dichiarato, che compete a' cittadini il dritto di far pascere i di loro animali nel bosco di Castiglione colla stessa fida da essi legittimamente prescritta fin dall'anno 1494, cioè per ogni animale grosso domito, e per le vacche domite destinate all'aratro, dette gualanelle, un tari per l'intero anno; per ogni animale grosso indomito di qua-

lunque specie dal mese di Dicembre per tutti di 8 di Maggio, un carlino; e per gli animali minuti dallo stesso mese di Dicembre a tutti di 8 Maggio, carlini dieci per ogni cento.

All'artic. 8 della stessa sentenza ha dichiarato, che compete parimenti a' cittadini l'uso delle spighe nelle terre seminatorie, delle legna morte e degli alberi necessari agli usi agrari ed a' loro propri edfici sul bosco. Ben vero pel taglio degli alberi verdi ad uso d'edificio, siano tenuti alla divisione d'inciderli coll'intelligenza dell'ex-barone e colla venia della persona da destinarsi dall'Intendente della Prov., acciò non siegua abuso.

All'artic. 9 della cennata sentenza ha dichiarato, che si serva l'ex-barone del suo dritto per le chiusure o siano riserve per gli animali già fatte, e per l'avvenire e sino alla divisione del Demanio non possa farne delle nuove.

L'istessa Commissione feudale con altra sentenza di 22 Maggio in seguito alla spiega dimandata dall'exbarone di molti capi della prima sentenza ha dichiarato all'art. 2, che gli animali gregari, i quali in forza del dritto dichiarato dalla Commissione nella sua decisione s'immetteranno da' cittadini di Calitri nel bosco di Castiglione, sino a che non siegua la divisione, n'escano il solito nel di 8 Maggio; e sia lecito alli stessi cittadini di tenerci per tutto l'anno gli animali domiti, e le vacche gualanelle destinate all'aratro, a tenore della suddetta decisione.

All'art. 3 della sud. sentenza ha dichiarato, che in quanto alla fida delle legna i cittadini di Calitri non siano molestati per la quantità non pagate sino al giorno della sentenza. Ben vero per l'avvenire l'uso del legnare sia ristretto al Legname morto, ed al verde per i soli alberi necessari all'abitazioni, ed agli usi agrari a tenore della suddetta decisione.

All'art. 4 ha dichiarato, che i quattro parchi grandi, dedotti dal Comune ne' suoi capi di gravezze, restino non solo per gli animali del barone, ma anche per quelli de' di lui affittatori. Però, se oltre i suddetti quattro parchi se ne siano fatti degli altri nel tempo della lite de' Cittadini, o da fidatari dell'exbarone, restino questi aperti e soggetti alle medesime servitù dichiarate colla decisione nella rimanente superficie del bosco.

All'art. 5 della stessa sentenza ha dichiarato che gli animali de' cittadini di Calitri entrino, sino alla divisione del Demanio, in quel bosco exfeudale dal primo di Dicembre di ciascun anno, quando non v siano ghiande; e dal 25 dello stesso mese, quando vi siano ghiande sugli alberi,

La suprema Commissione nella motivazione della sentenza suddetta riconobbe, che Castiglione sia stato un feudo separato, e che come tale sia pervenuto all'ex-feudatario Mirelli in tempo dell'acquisto. Su tale appoggio negata a quel fondo la qualità Demaniale, s'è dovuto procedere all'estimo degli usi de' Calitrani, in conformità dell'art. 26 delle Regali Istruzioni de' 10 Marzo 1810, cosicchè il compenso s'è dovuto adattare tra la differenza aritmetica della fida convenzionale, e della fida effettiva solita a pagarsi per gli armenti nelle circosvicine Comuni. Tutto ciò s'è eseguito, e dalla compilazione del verbale è risultato, che nel bosco di Castiglione possono immettersi numero duemila seicento ottanta pecore, bovi oratori e vacche gualanelle numero cinquecento, giumente numero settanta, vacche di morra numero duecento cinquanta. Le pecore pagano di fida convenzionale ducati ventisei e grana ottanta alla ragione di carlini dieci per ogni cento, e di fida effettiva ducati seicento sessanta alla ragione di ducati venticinque per ogni cento, valutato il pascolo da Dicembre agli 8 di Maggio; la differenza dunque è in ducati cinquecento quaranta tre e grana venti. I bovi aratori e vacche gualanelle pagano di fida convenzionale ducati cento alla ragione di carlini due a pezzo, e di fida effettiva ducati cinquecento e quindici alla ragione di carlini dieci e grana tre a pezzo, valutato il pascolo per tutto l'anno; la differenza dunque è in ducati quattrocento sessanta cinque. Gli animali di razza indomite pagano di fida convenzionale ducati cinquanta alla ragione di un carlino a pezzo, e di fida effettiva cinquecento alla ragione di carlini venti, valutato il pascolo da Dicembre agli 8 di Maggio; la differenza dunque è in ducati quattrocento cinquanta. Le giumente pagano di fida convenzionale ducati sette alla ragione d'un carlino a pezzo, e di fida effettiva ducati duecento quaranta cinque alla ragione di carlini trenta cinque per ogni pezzo; la differenza dunque è di ducati due cento trent'otto.

Tutte le suddette differenze costituiscono il totale di ducati mille seicento novanta sei e due carlini, che passate in capitale, fa ascendere la valuta degli usi civici de' Calitrani a ducati trenta tre mila nove cento venti quattro; ed a questi uniti ducati otto mila pel capitale dell'uso delle legne morte, e ducati tre mila per il capitale degli alberi verdi per gli istrumenti agrari ed edifici, formano la totalità di ducati quaranta quattro mila nove cento venti quattro; qual somma ragguagliata al valore capitale dato al bosco di Castiglione di ducati cento quattro mila e sei cento, da la proporzione tra gli usi della Comune, e quelli dell'ex-feudatario nella ragione di

tre settimi in beneficio della prima contro quattro settimi in beneficio del secondo. Dal volsente totale del bosco, egualmente che dall'importo degli usi devonsi dedurre ducati quattro mila e sei cento, valuta de' quattro parchi dichiarati di proprietà dell'exfeudatario. Ciò posto, l'intero importo divisibile nella proporzione censata ascende a ducati cento mila.

Visto tutto ciò, ed inteso il parere de' Sig. Pietro Rossi Giudice supplente al Tribunale di prima Istanza di P. U., e Tomaso de Conciliis giudice di Pace di Avellino, abbiamo deciso quanto segue.

Del bosco di Castiglione s'assegnino alla Comune di Calitri dalla parte, che più s'approssima, tre settimi ascendenti in valore capitale a ducati quaranta due mila otto cento cinquanta sette in piena proprietà per compenso degli usi che quei cittadini vi esercitano, rimanendo gli altri quattro settimi ascendenti a ducati cinquanta sette mila cento quaranta tre, egualmente che ducati quattro mila sei cento, valsente de' Parchi in beneficio dell'exfeudatario.

Il Giudice di Pace sia incaricato dell'esecuzione della decisione presente.

Avellino 10 Aprile 1811 Paolo Gianpaolo » (Arch. Stato Avellino)

Contemporaneamente si era anche provveduto alle operazioni per la divisione in massa del feudo di S. Maria in Elice. Nel dicembre del 1810 c'era stata la misura e la configurazione di Foresta, Luzzano e Tufiello e si era trovato che per Luzzano c'era stata un'usurpazione di centoquaranta tomoli, che poi fu smentita. L'agente demaniale, Luigi Inglese il 20 dicembre 1810 in presenza delle due parti stabili quale dovesse essere, secondo il suo parere, la quota spettante al Comune. Egli per prima elencò gli usi civici. Su Luzzano i cittadini godevano il diritto di fidare e legnare. Nel Tufiello la fida era senza indennizzo, permessa per quattro mesi all'anno, si poteva raccogliere la legna secca pure senza indennizzo, acquare, pernottare e cuocere la calce per commercio con una modica prestazione. Nella Foresta si esercitava la fida e il diritto di raccogliere la legna secca e verde, quest'ultima limitatamente per uso di costruzioni e attrezzi agricoli. L'Inglese propose perciò che la quota spettante all'Università su questa parte del feudo fosse la minima contemplata per legge, cioè un quarto. Poichè su Tufiello e Foresta si esercitavano parecchi usi civici, di cui uno pieno, quello di cuocere la calce per mercimonio, l'Inglese, interpretando in modo estensivo la legge, che diceva che bastava un solo uso civico esercitato pienamente perchè si dovesse attribuire al Comune la metà del feudo, indicò proprio questa misura. Le due parti accettarono le proposte del-

l'agente demaniale che a sua volta le sottopose all'approvazione del vice Commissario Cassitto. Il consenso non ci fu. La questione si protrasse a lungo e solamente l'8 maggio 1811 il Consigliere Gianpaolo, ancora una volta sulla scorta delle perizie e della sentenza e senza mai recarsi in loco, emise la sentenza definitiva. Egli ridimensionò le opposte pretese. Riconobbe che Luzzano doveva essere una difesa, ma poichè la sentenza della Commissione feudale limitava la sua affermazione con l'aggiunta «secondo l'attuale possesso» e questo era limitato dagli usi civici esercitati dai cittadini, egli ordinò che da questa terra si fosse staccata una quarta parte a favore del Comune, come indennizzo del servizio perduto. Per Tufiello, pur avendo i cittadini i pieni usi civici, secondo il suo parere, questi erano molto ridotti in quanto il terreno era privo di bosco e quindi il diritto di legnare inutile, e quello di pascolo era limitato dalla stessa sentenza a quattro mesi. Per queste ragioni la quota spettante al Comune doveva essere di un terzo e non della metà, come era stato proposto dall'agente demaniale. Anche per Foresta si applicava la stessa misura. Riguardo poi ai centoquaranta tomoli di terra usurpati, il Commissario ordinava che si facesse il processo di rientrazione e che, a sentenza emanata, si dividessero proporzionalmente fra le due parti. La sentenza: «Giacchino Napoleone per la grazia di Dio Re delle due Sicilie. Il Consigliere di Stato Commissario Regio per la divisione dei Demani ne' due Principati.

Nella causa tra la Comune di Calitri in Principato Ulteriore, e l'Abate di S. Maria in Elice avente causa dall'exfeudatario di detta Comune per lo compenso degli usi civici su Tufiello Luzzano e Foresta o Cardinale.

In data di 9 Gennaio 1810 la suprema Commissione feudale sottopose a pieni e comodi usi civici anche per ragione di commercio tra' cittadini di Calitri i locali denominati Tufiello e Foresta, Luzzano di pertinenza dell'Abate di S. Maria in Elice avente causa dall'exfeudatario Principe di Teora, dichiarando nel tempo istesso Difesa in beneficio del medesimo il bosco di Luzzano, secondo però l'attuale stato di possesso.

Gli agrimensori eletti Sig. Tobia Grassi per parte dell'exfeudatario, e Stefano Errico per parte della Comune, han proceduto alla ricognizione e valuta de' menzionati locali. Dal loro rapporto si apprende, che Tufiello è di moggia mille sei cento e quattordici tutte pascolatorie, valutate per ducati ventuno mila novecento ottanta cinque. Luzzano è di moggia mille e cento boschive valutate per

ducati diciotto mila dugento cinquanta, compreso il prezzo dato agli alberi, altre cento quaranta moggia d'usurato. Foresta o Cardinale è di moggia seicento cinquanta pascolatorie con pochi sterpi, valutate per ducati tre mila ottocento quaranta.

Lo stato attuale de' fondi dà alla cittadinanza l'uso di pascere sopra Tufiello e Foresta, per trovarsi quelli sprovveduti di alberi. Per Luzzano stante la dichiarazione, e la qualità datagli di difesa secondo lo stato attuale del possesso essendosi portate le indagini su di ciò, s'è verificato che i Caletrani v'esercitano l'uso di legnare sul secco per uso di fuogo, e sul verde per la costruzione degli istrumenti rurali.

L'exfeudatario e l'Abate attuale hanno offerto di compensare i divisati usi de' Caletrani assegnando un terzo di Tufiello e Foresta in beneficio della Comune ed un quarto di Luzzano.

Considerando noi, gli usi accordati dalla Commissione a' Cittadini di Calitri sopra Tufiello e Foresta nella qualità di pieni e comodi anche per ragione di commercio civico non oltrepassano la classe degli essenziali, compensabili perciò col quarto fino alla metà de' fondi in conformità delle Regali Istruzioni di 10 Marzo 1810.

Considerando che l'inesistenza degli alberi in Tufiello e Foresta dalla totalità degli usi essenziali ne detrae quello di legnare, e per conoscenza diminuisce su di esso grado il maximum del compenso.

Considerando, che la qualità difesale attribuita dalla Commissione al bosco di Luzzano è distrutta dalla riserva aggiunta dello stato d'attual possesso degli usi verificato in beneficio de' Calitriani.

Considerando che l'unico uso di legnare a secco cumulato con quello di legnare sul verde limitatamente alla costruzione degli istrumenti rurali fa risalire ad un grado dippiù del minimum la compensabilità degli usi essenziali su Luzzano.

Inteso il parere de' Sig. Giuseppe Graffimatico, e Giovanni Cioffi, il primo Giudice di Pace ed il secondo aggiunto nel circondario di Sala di Diano, abbiamo deciso quanto segue.

De' fondi Tufiello e Foresta o Cardinale, e Luzzano, di pertinenza dell'Abate di S. Maria in Elice di Calitri avente causa dell'exfeudatario, se ne ritagli un terzo per parte, e s'attribuisca alla Comune suddetta dove più s'approssima in compenso degli usi civici. Le (illeggibile) rispettive si proporzonino alla valuta totale assegnata dai periti a ciascun fondo, e la parte comunale coltivabile si divida in quote tra i cittadini, conservandosi l'incoltivabile, il boscoso per uso di pascolo, e del legnare apprendovisi come fida

in beneficio della Comune. Le rimanenti porzioni restino in beneficio dell'exfeudatario, e per esso all'Abate attuale in piena proprietà.

Per le moggia cento quaranta di Luzzano usurpate come dal rapporto de' Periti, le parti a spese proporzionatamente comuni istituiscano presso i Giudici ordinari l'azione di revindica contro gli usurpatori, e la porzione che sarà riavuta di Luzzano, si divida tra le parti medesime nella proporzione fissata per la ripartizione della totalità del fondo (illeggibile). L'Agente demaniale del Circondario di Monteverde procuri l'adempimento della presente decisione.

Fatto in Sala di Diano il dì 8 Maggio 1811 Paolo Gianpaolo ».
(Arch. Stato Avellino).

Le quote dovevano essere staccate secondo il valore capitale, come già abbiamo detto. Nel maggio i periti di parte conclusero il loro lavoro misurando e valutando gli ex-feudi. Tufiello risultò dell'estensione di tomoli 1.614 con un valore di ducati 21.985, Luzzano di tomoli 1.028 più 140 usurpati con un valore di ducati 20.530, Foresta di tomoli 350 con un valore di ducati 3.840, Castiglione di tomoli 5.542 con un valore di ducati 104.600.

Secondo la sentenza si staccarono quote per un terzo del valore complessivo per Luzzano, Tufiello e Foresta e per tre settimi per Castiglione che risultarono come segue:

Tufiello	tomoli	538	con un valore di ducati	7.325
Luzzano	»	450	» » » » »	7.310
Foresta	»	117	» » » » »	1.230
Castiglione	»	2.564	» » » » »	42.857

Per Castiglione ci fu una permuta fra il feudatario che cedette un terreno burgenatico, che si trovava in mezzo alla porzione spettante al Comune, e quest'ultimo, che rinunziò alla quota che gli spettava di un terreno usurpato dalle Cappele Laicali.

I lavori continuarono e il 23 giugno Luigi Inglese, agente demaniale, il rappresentante del feudatario, Salvatore Ruggieri, e i periti, dopo aver finalmente letto tutte le sentenze, e questo avveniva per la prima volta, andarono ad individuare le contrade in cui, secondo la Commissione feudale, il barone poteva esigere le decime della bagliva. Fu ribadito ancora una volta che il demanio e i terreni dei privati, dichiarati nel catasto onciario del 1756 esenti da tale tassa, sarebbero rimasti nella loro vecchia condizione. L'agente provvide anche alla restituzione di ciò che il barone aveva

abusivamente riscosso. Nel documento si legge che gli abusi erano stati trascurabili e amputabili agli affittuari del feudo e non al barone. «... abbiamo fatto emanare i banni, onde i cittadini di qui fussero comparsi a dichiarare innanzi a noi le quantità che forse avessero indebitamente pagate, così si è veduto aggirarsi a piccoli oggetti l'abuso dell'esazione per parte del conduttore che si è immediatamente restituito ai rispettivi interessati». (Arch. Stato Avellino).

Ma se oggi noi leggiamo un altro verbale redatto dallo stesso Inglese in presenza delle parti per stabilire i luoghi esenti dall'undecima e per risolvere altri problemi, dobbiamo pensare che la controversia non fosse del tutto risolta. L'agente demaniale stabilì che la Costa di Ludovico comprendente «21 locali» fosse esente da qualunque prestazione conformemente alle sentenze, ma rimetteva al vice-consigliere Federico Cassitto, i documenti per risolvere definitivamente anche tutte le altre controversie. Infatti il Comune non aveva accettato la conclusione dell'Inglese circa la restituzione delle decime ingiustamente riscosse, e volle che si parlasse anche della taverna usurpata dal Principe.

Cassitto il 4 settembre chiamò a Bisaccia i rappresentanti delle due parti per risolvere la vertenza, che in quel lasso di tempo si era molto invelenita. Dopo aver accettato integralmente ciò che era stato stabilito negli accordi precedenti circa la riscossione delle decime, le parti concordarono che il barone avrebbe ceduto la rendita della decima e della undecima al Comune degli anni 1811 e 1812 fino ad eguagliare la somma di ducati millecento, valore della taverna usurpata e del suo reddito, e che avrebbe dovuto restituire tutte le decime ingiustamente riscosse avendone detratto la fondiaria. Si dava libertà, inoltre, al Principe di procedere per vie legali nei confronti di coloro che non avevano pagate le decime o la fondiaria fino al 1808.

Si concluse così un capitolo importantissimo della nostra storia che avrebbe dovuto portare sostanziali cambiamenti ponendo le basi per una nuova economia e un nuovo rapporto umano, ma che non raggiunse lo scopo, perchè alla classe dei baroni si sostituì quella dei massari di campo, che ebbe la sua roccaforte nel decurionato. Anzi le cose peggiorarono, perchè i «galantuomini», tutti di extradizione sociale contadina, portarono nell'esercizio della cosa pubblica, accanto alla mentalità conservatrice, tipica dei baroni, uno sfrenato desiderio del possesso della terra di cui era esente la classe

signorile. Mancò del tutto una classe di commercianti e piccoli imprenditori che avrebbero potuto rompere le secolari tradizioni.

La restaurazione borbonica, la lontananza dai centri urbani, la mancanza di strade, furono le cause del peggioramento della situazione di per se stessa già molto grave.

V

LA QUOTIZZAZIONE

Giampaolo nella sua sentenza per il feudo ecclesiastico aveva anche precisato che subito si sarebbe dovuto procedere alla quotizzazione fra i cittadini della parte coltivabile, spettata al Comune, mentre la parte incoltivabile e boscosa doveva rimanere per uso civico.

Il decurionato, composto da massari di campo, non accettò di buon grado quest'ultimo ordine che avrebbe fatto diminuire i pascoli e aumentare i salari per la maggiore richiesta di manodopera. Cercò di guadagnare tempo divulgando delle false notizie, come la convenienza economica della pastorizia di fronte all'agricoltura, l'alto costo dello strumento ecc., in modo che i cittadini non si presentassero per accettare le quote. E per non fare dissodare le terre ordinò invece che si quotizzassero i vecchi demani, per la maggior parte già coltivati dai coloni. Ma dovè piegarsi alla quotizzazione del Tufiello, demanio nuovo.

L'agrimensore Grassi, il 20 giugno 1811, presentò il verbale in cui noi troviamo la superficie totale del demanio preso in considerazione, il metodo usato per staccare le quote e il loro numero. La legge ordinava che la quota doveva avere il valore di quattro moggia di terreno di seconda classe e che tutti gli altri tipi di terra dovevano essere equiparati a quello, per cui si ebbero quote che per l'estensione erano diverse, ma non per il loro valore complessivo. Il decurionato, chiamato a stabilire il canone, ordinò che questo fosse di quattro ducati la quota, che fanno un ducato a tomolo per i terreni di seconda classe. Cifra molto alta se si pensa che il fitto normalmente praticato dal Comune per i terreni coltivati, alcuni dei quali migliorati a vigneti e a canneti e quindi più redditizi di un terreno a grano, era di un ducato e mezzo a tomolo. A questo bisogna aggiungere che il tomolo abitualmente era considerato di mille passi, e a volte di milleduecento come per il pagamento della bagliva al Principe, contro i novecento passi che stabiliva la legge per

la quotizzazione del demanio. L'imponibile su un terreno di seconda classe era di 13 carlini, cioè di un ducato e tre carlini, quasi quanto il canone. L'esosità del censo era evidente e avrebbe dovuto scoraggiare i cittadini a pretendere la terra, poichè essi fra canone e fondiaria, che dovevano versare allo Stato, venivano a pagare più del fitto. Ad incoraggiare l'accettazione c'era l'aspirazione a divenire proprietari. Ma questa condizione aveva diritti molto ridotti, perchè si poteva disporre liberamente delle proprie quote dopo 10 anni dall'assegnazione: era vietato venderle. Il decurionato nel fissare il canone aveva tenuto presente due scopi: 1) scoraggiare i contadini a pretendere la terra; 2) assicurare al Comune una rendita considerevole nel caso che essi l'avessero accettata. Infatti il Comune ricavava antecedentemente alle sentenze della Commissione feudale ducati 26 e quaranta grani per i canoni annui su alcuni fondi del Comune, dedotto il quinto; ducati 900 dal corpo demaniale ridotto a cultura da più tempo chiamato Spineto di Luzzano, Pascone della Badia e Defesette; ducati 75 da più corpi dette Cesine. (Stato discusso di Calitri 1810, Arch. Stato Napoli)

Il decurionato perciò pensò di quotizzare queste terre già coltivate, preoccupandosi di garantire lo stesso gettito di entrate al Comune. Ma la sentenza indicava i demani nuovi come soggetti alla quotizzazione per cui si stabilì che anche Tufiello potesse essere quotizzato.

Il verbale di Grassi ci dà la seguente situazione:

	moggia	moggia	quotizzate	quote
Tufiello	538	502		96
Spineto di Luzzano	696	693		133
Defesette della Badia	247	240		38
Pascone della Badia	87	80		12
Pascone dell'abitato	120	80		16
Cesine	302	295		
			un moggio	
			per ogni quota.	

che fanno complessivamente moggia 1990 per 297 quote. Nella relazione Grassi si legge che si consiglia di aggiungere un tomolo delle Cesine a quota per costringere la popolazione a prenderle e assicurare una rendita al Comune. Queste terre, già affidate ai coloni, sarebbero state abbandonate per una quota al Tufiello o alle Defesette, più facilmente raggiungibile di quelle situate oltre il fiume Ofanto, in piena per la maggior parte dell'anno.

Come già abbiamo detto in altra parte di questo lavoro, la popolazione credè alle false notizie e non si presentò ai ripetuti inviti

dell'agente demaniale. Ma dopo l'invito del Cassitto del 16 maggio 1811 accorse numerosa tanto che il numero degli aspiranti risultò addirittura il doppio di quelle delle quote e così si stabilì di assegnare due cittadini per ogni porzione. Il 7 luglio 1811 furono sorteggiate e quote e fu redatto il verbale e compilata la mappa. Sembrava che tutto fosse finito ed invece bisognava aspettare l'assenso dell'Intendente. Il decurionato, dopo aver tentato di scoraggiare l'accettazione della terra con un alto canone, cercò di opporsi anche presso l'Intendente alle operazioni dell'agente Inglese. Infatti nel novembre del 1811 chiese la sospensione della quotizzazione di Tufiello (Arch. Stato Napoli) perchè il Comune desiderava che restasse a pascolo. Intanto un clima di ostilità venne a formarsi intorno ad Inglese. Nel marzo 1812 l'agente abbandonò il paese e restituì i documenti. Molte irregolarità erano state commesse nelle operazioni della divisione dei demani, il Tufiello non era mai stato consegnato ai sorteggiati, ad eccezione di poche quote già dissodate; anche Pascone vicino all'abitato non era stato consegnato; nelle terre assegnate alcuni avevano ottenuto due quote, altri erano proprietari; le Cesine erano rimaste indivise e affidate ai vecchi coloni. Il 31 maggio 1812 l'Intendente del P. U. Mazas incaricò il giudice di pace di Carbonara di verificare l'irregolarità avvenute nella quotizzazione del 1811.

Anche il Comune chiese la rettifica. Il 6 luglio 1812 il giudice di pace di Carbonara emise il bando di sorteggio per le quote recuperate, tolte ai possidenti. Ancora una volta vennero assegnati due quotisti per ogni porzione. E caso strano noi leggiamo in una lettera del Giudice di Pace di Carbonara al Decurionato del 2 settembre 1812, quindi posteriore al secondo sorteggio, che le quote erano superiori agli indigenti e che quindi si doveva compilare un elenco di piccoli proprietari a cui darle. Così l'irregolarità nella divisione lungi dal cessare, si perpetuò.

Intanto il 30 settembre 1812 si ebbe la relazione Mazzei circa la situazione del demanio e la quotizzazione che risultò come segue:

Tufiello	moggia 516	Quote 106
Spineto di Luzzano	» 541	» 157½
Defesette	» 247	» 54½
Pascone della Badia	» 90	» 15½
Pascone dell'abitato	manca	» 33
Cesine	» 114	» 14
Spesseta	» 355	

Le quote complessive erano 380½

Certamente non furono assegnate tutte le quote perchè noi nello

stato discusso del 1812 alla voce rendite leggiamo «dalli corpi demaniali divisi tra i cittadini in quote n. 332, alla ragione di 4 ducati la quota dedotto il quinto ducati 1163» (Arch. Stato Napoli). Perciò solamente 332 quote su 380 furono assegnate o accettate, mancano Cesine e Pascone dell'Abitato.

Mancano gli stati discussi del 1813 e 1814, anni quanto mai turbolenti dal punto di vista politico, e forse qualche ripercussione anche qui si fece sentire.

La compilazione del catasto, che va sotto il nome di «francese», si protrasse dal 1812 al 1816, e portò un certo scompiglio in quanto il Comune dichiarò come demaniali una parte delle terre quotizzate. Certo è che nello stato discusso del 1815 le quote sono diminuite.

Spineto di Luzzano da 157 quote e mezzo divennero 122; Defesette da 54 e $\frac{1}{2}$ divennero 45; Pascone della Badia da 15 e $\frac{1}{2}$ divennero 13. Complessivamente da 332 erano divenute 180. Tufiello e Pascone dell'Abitato non erano stati consegnati come si legge nello stesso stato discusso.

Il Comune era riuscito ad assicurarsi lo stesso una rendita quasi uguale a quella che avrebbe avuto da tutti i demani quotizzati nel 1812, in quanto aveva aumentato il canone da ducati 4 a 5,20 la quota. Invano i cittadini erano ricorsi al Ministro degli Interni perchè si facesse cessare l'abuso. Infatti nello stato discusso del 1817 si trova la stessa voce. Secondo il ricorso il Comune aveva preteso un ducato a tomolo, mentre il canone fissato era di 4 ducati la quota, che poteva essere formata da quattro tomoli per i terreni di seconda classe e da un numero maggiore per i terreni di terza e quarta classe. Quindi già un ducato a tomolo indiscriminatamente sarebbe stato ingiusto, ma portarlo a ducati 2 e 5 carlini a tomolo significava più che raddoppiare il canone.

Nel 1817 dallo stato discusso si nota che ci fu qualche variazione in quanto ci furono per Spineto di Luzzano 133 quote e $\frac{1}{2}$ contro le 122 dell'anno precedente e due mezze quote in più per Defesette e Pascone della Badia.

Nel febbraio 1820 l'Intendente del P. U. chiese informazioni al Ministro dell'Interno circa l'irregolarità della quotizzazione del 1811 e le ragioni di tenerli a pascolo.

Fu incaricato agente demaniale Malleone per risolvere la questione e fare giustizia. Ma egli si trovò in grande difficoltà. I massari di campo, oltre il Decurionato, chiesero con una supplica che i demani non assegnati fossero lasciati a pascolo perchè il Comune «...ha pure un'estensione territoriale di circa 22000 moggia addetti a di-

verse culture, mancano le braccia e la maggior parte de' Coloni è delle Comuni convicine. Possiede circa quindicimila animali di diverse specie, senza avere alcuna estensione di terra riservata per uso di pascolo». (Arch. Stato Avellino)

La relazione Malleone è quanto mai sconcertante: egli denunciò: la mancanza di documenti; la scusa, quanto mai peregrina, del Decurionato che si giustificava che essi «...furono involati nel 1810 per vedute particolari»; (Idem) le assegnazioni delle quote in ragione inversa al censo; Pascone dell'Abitato in mano ai proprietari senza che ci fosse mai stato il sorteggio delle quote. Malleone inoltre si faceva portavoce del Decurionato che chiedeva che Tufiello, già ridotto a cultura, fosse restituito a pascolo per il gran numero degli animali.

Per tutto l'anno l'agente Malleone cercò di trovare i documenti e di fare giustizia, ma non si giunse a nulla di concreto. Infatti è del 1825 una supplica all'Intendente del P. U. con cui i cittadini ancora una volta denunciarono, i soprusi della classe dirigente: «Eccellenza. La notoria povertà de' cittadini di Calitri qui sotto notati con divote suppliche espongono a V. E. l'oppressione che si è loro usata dalli maggiori possidenti del Comune sudetto, i quali violando le leggi di S. M. si hanno tra loro divisi tutti que' demani Comunali, senzacchè la distribuzione si fosse fatta seguire nella classe degli infelici, che niente posseggono, giusta l'intenzione delle Leggi sudette, e quando dà' poveri bracciali si fece sentire l'ingiustizia che ve li praticava, li detti possidenti, e per dir meglio prepotenti, gli han fatto sentire, che ad essi spettavano le terre demaniali comunali, e non a' poveri che non potevano ridurle a cultura. Mal soffrendo dunque una tale ingiustizia ricorrono alla E. S. perchè dia le disposizioni convenienti, perchè la spiegata classe degli infelici venghi a partecipare di que' benefizi, che la legge del sovrano D. G. S. ha voluto accordarli. Tanto sperano e l'avranno». Seguono le firme (Arch. Stato Avellino). Nella petizione, dopo le firme c'è la misura dei demani e la loro rendita.

L'Intendente chiese gli incartamenti per rendersi conto di persona della cosa. Ma tutto continuò come prima, nonostante si fosse cercato di individuare gli usurpatori.

All'unificazione italiana niente era cambiato, anzi la situazione era peggiorata. Il regno d'Italia mantenne le leggi sulla quotizzazione, e impose che questa fosse portata a termine.

Dopo che il brigantaggio fu stroncato e le campagne furono tranquille nel 1866 fu mandato a Calitri l'agente demaniale Fran-

cesco Antonio Pennacchio, per continuare i lavori incominciati nel 1811. Egli si trovò di fronte un Consiglio comunale deciso a tutto pur di mantenere i demani al Comune e le usurpazioni agli usurpatori. Si combattè con tutte le armi, cominciando col negare la legittimità della quotizzazione e finendo alle minacce di rappresaglia allo stesso agente. Il Consiglio comunale sostenne che i demani erano di natura patrimoniale e non ex-feudale e perciò non soggetti alla legge sulla quotizzazione. Gli avvenimenti occuparono due anni e l'agente riuscì solamente a quotizzare una piccola porzione di demanio e non tolse nemmeno un metro quadrato di terra agli usurpatori. I cittadini cercarono di collaborare con Pennacchio, ma la paura dei ricchi possidenti li rendeva timorosi e soggetti alla volontà del Consiglio comunale. Più tardi la popolazione, esasperata da un'annata cattiva, resa consapevole dei propri diritti da discussioni intorno ad un giudizio fra il demanio statale e il Comune a proposito dell'incameramento dei beni della Congregazione di Carità, sollecitata da una circolare del ministero dell'agricoltura, esplose in una rivoluzione, che ebbe solamente carattere di jaquérie, ed occupò lo Spineto di Luzzano

In seguito a ciò il Comune dovè piegarsi alla quotizzazione di quelle terre. Ma gli usurpatori continuarono a mantenere i loro possessi. Una legge, istituendo i processi di conciliazione, legalizzò la situazione.